This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Ital
68
40.140

Ital
68
40.140
*

EX-LIBRIS
MARINI

SER. ——

NUM. ——

HARVARD COLL
LIBRAR

1162

STATUTI

DELLA VEN. ARCICONFRATERNITA

DI

S. MARIA DELL' ORTO

STATUTI

DELLA VEN.

ARCICONFRATERNITA

DI

S. MARIA DELL'ORTO

DI ROMA

ORVIETO
PRESSO SPERANDIO POMPEI
1842.

Ital 68.40.140

*

HARVARD COLLEGE LIBRARY
TREAT FUND
April 24, 1925

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

STATUTI

DELLA VENERABILE ARCICONFRATERNITA

DI SANTA MARIA DELL' ORTO

PROEMIO

La gran Madre di Dio Maria SSma, che sempre si è compiaciuta operare prodigj, ed essere Tesoriera di grazie sotto qualunque titolo ha richiamato la sua venerazione. Sono omai più secoli, che un' Immagine di Lei onorava l' umile parete d' un orto nelle vicinanze dei Campi Quirizi esposta soltanto alla venerazione del devoto passeggero. I favori compartiti da questa Tesoriera di grazie richiamarono la riconoscenza dei Fedeli a cangiare l' umiltà di quel Luogo in una Chiesa di pubblica venerazione, conservando sempre il nome distintivo di *S. Maria dell' Orto*. La detta Chiesa è architettura di Giulio Romano, edi-

ficata nell' anno 1489. L' Altare maggiore ove si venera la Beata Vergine è disegno di Giacomo della Porta. Le professioni più attive di questa Dominante del Cristianesimo, quali sono l' *Università dei Mercanti, e Sensali Ripali*, *l' univesità dei Molinari*; *l' università dei Pizzicagnoli*; *l'università degli Ortolani*; *l'università dei Fruttaroli*; *l'università dei Vermicellari, ossia Maccaronari*, *l'università dei Pollaroli, e finalmente, l'università dei Scarpinelli* gareggiarono di accorrere sotto il di Lei patrocinio piamente uniti a venerarla, ed erogare parte di loro industria in decoroso incremento del culto e della ricchezza del tempio santo da formare l' ammirazione dei spettatori. La Santa Memoria di Alessandro VI. nell' anno 1492. primo del suo Pontificato l' eresse in Compagnia sotto il nome di Santa Maria dell' Orto, ed il giorno otto di Settembre natalizio della Madre di Dio fu decretato a solennizzare la titolare Protettrice.

Le largizioni copiose dell' Università si estesero ancora a sollevare i Confratelli infermi con erigere uno Spedale con tutti gli accessori indispensabili al più bell'esercizio di Cristiana Pietà. Le iscrizioni Lapidarie hanno conservato la memoria delle Università, che più vi si distinsero. Il Pontefice Gregorio XIII, di sempre gloriosa ricordanza con Breve del 22. Aprile 1578. concesse in perpetuo: I. l' Indulgenza plenaria a tutti i fedeli dell' uno, e l' altro sesso, che confessati, e comunicati si fossero ascritti a questa fratellanza; come ancora *in articulo mortis*: II. Indulgenza plenaria a tutti i Fratelli, che nel Giovedì Santo processionalmente visiteranno la Chiesa di S. Pie-

tro, ed il SSmo Sagramento esposto alla Paolina. III. A tutti i Fratelli che contriti confessati, e comunicati visiteranno la Chiesa, ovvero l' Oratorio di S. Maria dell' Orto pregando per l' unione dei Principi Cristiani, estirpazione dell' Eresie, ed esaltazione di S. Madre Chiesa concesse indulgenza Plenaria in ciascuna delle Solennità della Natività, e Risurrezione di N. S. Gesù Cristo; in ciascuna delle quattro Feste principali di Maria SSma, cioè della Natività, dell' Annunziazione, della Purificazione, e dell' Assunzione, non che nel 4. di Ottobre Festa del Serafico S. Francesco. IV. Simile indulgenza plenaria nella Domenica fra l' Ottava del Corpus Domini, ed in tutti i Venerdì del mese di Marzo.

Proseguendo coll' ajuto del Signore a prosperare la Compagnia, meritò dalla S. M. del Pontefice Sisto V. con suo Breve in data 20. Marzo 1588. d'essere decorata del titolo d'Arciconfraternita con facoltà. 1. D'aggregare altre Compagnie, e partecipargli tutte le sudette Indulgenze; 2. Col privilegio di liberare in ogni Anno nella Festa Natalizia di Maria SSma un condannato all' estremo supplizio.

Sotto questo Pontificato non avevano omesso i guardiani di occuparsi alla formazione dello statuto, che servir dovesse di norma ai Fratelli nella loro Pia Unione, che sarebbonsi subordinati all'approvazione Pontificia, se l'improvisa morte di quell'immortale Gerarca, ed il brevissimo pontificato dei tre successori Urbano VII. Gregorio XIV, ed Innocenzo IX, che in tutti non consumarono l' epoca che di un solo anno,

e giorni venticinque Conoscendosi però che li statuti erano difettosi, nell' Anno Santo del 1600. sotto il Pontificato di Clemente VIII. furono in molti luoghi ampliati, in altri riformati, ed in altri diligentemente corretti con essersi dati alla stampa tanto per il buon governo dell' Arciconfraternita, quanto a regolamento delle altre compagnie aggregate. Istruiti però dall' esperienza, che li detti Statuti potevano esigere col tempo altre modificazioni, ed aggiunte si limitarono alla semplice approvazione dell' Emo Cardinal Vicario Pro-tempore, e solo nel Pontificato del Papa Urbano Ottavo si sottoposero all' Apostolica approvazione accordata con Breve del 21. Marzo 1632. Prevedendo però la necessità di qualche futura deroga, ed essere quindi autorizzati a farla; tra i capitoli componenti lo statuto approvato aggiunsero il §. XLVI. Sul modo che si deve servare per derogare alli Statuti.

Li Statuti dell' Arciconfraternita sebbene con maturità stabiliti, e conservati nella loro utile esecuzione, tuttavia per le vicende dei tempi, quanto per i lumi acquistati dall' esperienza relativi alla direzione economica, e per altre cause, hanno nuovamente richiamato l' attenzione, e l' autorità dell' Emo Sig. Cardinal Agostino Rivarola attuale degnissimo Protettore della nostra Arciconfraternita ad effetto di riformare l' antico Statuto, conservandolo per quanto fosse possibile nei suoi principali elementi, ed aggiungendo quelle disposizioni che al migliore ordine, e precisione associassero quel regolamento ad assicura-

re non tanto la direzione spirituale quanto la temporale della nostra Arciconfraternita.

Scelti pertanto alcuni Fratelli che al zelo della maggior gloria di Dio, riunissero i lumi necessarj ad un così interessante lavoro fu loro affidato l' incarico di suggerire le basi di riforma ad Illustre Personaggio Ecclesiastico, che benignamente ne assunse il regolare impianto.

Giunto al suo termine il lavoro venne sottoposto all' esame della Sacra Congregazione de' Vescovi, e Regolari, che avendolo trovato degno di approvazione si è compiaciuta di sanzionare il presente Statuto in tutte le sue parti, che pubblicato colle stampe deve da tutti i Confratelli, per quello a ciascuno riguarda inviolabilmente osservarsi.

PARTE PRIMA

DELLA GERARCHIA DELLA NOSTRA ARCICONFRATERNITA

1. Essa è composta 1. Di un Dignitario 2. Di Ufficiali di primo ordine 3. Di Ufficiali di second' ordine 4. Di Fratellanza comune 5. Del Ministero.

CAPITOLO I.

DEL DIGNITARIO

2. Il Dignitario è l' Emo, e Remo Cardinale Protettore od in sua vece un Prelato col titolo di Vicario.

ARTICOLO PRIMO

Dell' Emo, e Rmo Protettore

3. Avrà sempre la nostra Arciconfraternita un gran Dignitario nella persona d' un Protettore scelto tra gli Emi, e Rmi Signori Cardinali affinchè con la sua au-

torità la difenda in tutte le occorrenze con i suoi lumi, e saggi consigli ne regoli il regime, e ne procuri il maggiore incremento a gloria di Dio, e della sua Religione Santissima, a somiglianza dell' attuale Degnissimo *Protettore l' Emo*, *e Rmo Cardinal* RIVAROLA che Iddio lungamente conservi per il lustro, ed esaltazione di Chiesa Santa.

4. Per l' elezione d' un nuovo Protettore s' intimerà tanto la Congregazione Generale, che la Privata, e questa seconda da riunirsi tre giorni prima di quella, con avvertenza che nei Biglietti d' invito se ne dovrà esprimere lo scopo - *per l' elezione dell' Emo*, *e Rmo Protettore.*

5. Riunita legalmente la Congregazione privata si proporranno dai Guardiani, premessa la solita orazione, Sei Eminentissimi Cardinali dimoranti in Roma a maggioranza di Voti Segreti per bussolo, se ne sceglieranno tre, dei quali sarà composta la terna da presentarsi alla prossima Congregazione Generale. Saranno portati nella terna colla precedenza regolata dal maggior numero dei voti che hanno conseguito. Nella parità dei voti si seguirà l' ordine della Votazione di nomina.

6. La Congregazione Generale, di cui farà parte ancora la privata, convocata nella nostra Chiesa in giorno Festivo assisterà alla S. Messa dello Spirito Santo dopo la quale, premessa la solita orazione, si procederà all' elezione definitiva dell' Emo, e Rmo Protettore. Il nostro Segretario li annunzierà seguendo l'ordine della terna, e resterà eletto quel Porporato, che

avrà la maggioranza dei voti segreti per bussolo. Concorrendo la parità dei voti, il primo nella votazione avrà la difinitiva preferenza al secondo.

7. Due Guardiani della Nostra Arciconfraternita si recheranno a rendere nota quanto prima l' elezione all' Emo, e Rmo Eletto, e supplicarlo, a volersi degnare di accettarne la Protettoria. Accettandola si dovrà implorare ne' consueti modi dal S. Padre l' opportuna nomina, dopo la quale sarà pregato l' Emo Protettore a destinare il giorno in cui si compiacerà recarsi nella nostra Chiesa a prendere possesso, al quale saranno invitati tutti i Confratelli, gli Uffiziali, e Ministri, con esprimere nell' invito lo scopo, e la preghiera di non mancare, onde onorare la fausta ricorrenza, e cantare l' Inno Ambrosiano in rendimento di grazie.

8. Il Nostro Segretario non solo registrerà gli atti della Congregazione privata, e generale, ma ancora l' Atto solenne di possesso.

9. Se l' Emo Eletto non credesse di annuire ai voti dell' Arciconfraternita si procederà a nuova elezione con le regole sopra indicate.

10. L' Emo Protettore è in vita, che dovendosi assentare da Roma, sarà pregato sostituire altro Emo, che durante l' assenza ne faccia le veci.

11. Frà i diritti dell' Emo Protettore si notano specialmente.

1. La Suprema vigilanza non solo nello spirituale, e nel temporale, ma ancora nell' esatta osservanza dei presenti Statuti, ed in tutto ciò, che dipende dalle loro particolari disposizioni.

2. La libera facoltà di fare convocare straordinariamente tutte le volte lo creda necessario, tanto la Congregazione Generale, quanto la Privata: non che d'intervenire a tutte le Congregazioni con doppio voto deliberativo.

3. La libera elezione di un Prelato col titolo, e le attribuzioni di Vicario.

4. La sospensione provvisoria degli Officiali sì di primo, che di second' ordine, che non ostanti le preventive ammonizioni avranno trasgredito il loro dovere. Il provvisorio rimpiazzo di altro soggetto in luogo del sospeso, o del rinunziatario. Volendo poi procedere alla definitiva espulsione dovrà sentire il voto consultivo della Congregazione Generale.

5. L' accettazione della rinuncia di uno, o più Officiali, di cui al precedente N. 4., ed il provvisorio rimpiazzo del rinunciatario, o rinunciatarii finchè la Congregazione Generale, o Privata non abbia deliberata la definitiva surrogazione.

6. Tutte le altre facoltà attribuitegli dal presente Statuto.

ARTICOLO SECONDO

Di Monsignor Vicario

12. Monsignor Vicario dovrà essere sempre Prelato di Mantelletta residente in Roma, a cui dovrassi ogni ossequio qual vigilantissimo Pastore, e Promotore zelantissimo di tutto ciò che tende al bene spirituale, e temporale della nostra Arciconfraternita.

13. Essendo Monsignor Vicario il rappresentante dell' Emo, e Remo Protettore in tutto quello che crederà affidargli di sua competenza; la sua elezione dipenderà dall' Emo Protettore a forma del §. 11. N. 3. come da esso la libera surrogazione di altro soggetto.

Il Segretario sull' invito di Monsignor Vicario noterà nei suoi registri, e passerà copia all' Archivista tanto la nomina, quanto il tenore delle lettere patenti.

14. Se Monsignor Vicario dovesse per qualunque causa assentarsi permanentemente da Roma, l' Emo Protettore pro-tempore avrà la degnazione di procedere all' elezione altro di Vicario.

15. Le facoltà di Monsignor Vicario si distinguono in straordinarie, ed ordinarie.

Sono Straordinarie

1. Quelle che le saranno conferite nella rappresentanza di Vicario dall' Emo Protettore.

2. Nel caso di morte dell' Emo Protettore protempore tutte le facoltà notate al §. 11. saranno di pieno diritto devolute nel Vicario, che assumerà il titolo di *Pro*, finchè non sarà proceduto alla nomina, ed elezione del nuovo Protettore da cui dipenderà il confermare, e il nominare altro Vicario.

Sono Ordinarie

1. Come Vicario avrà per gli affari della nostra

Arciconfraternita la diretta, ed immediata relazione coll' Emo Protettore.

2. Con suo ordine, ed intelligenza almeno di tre Guardiani si convocheranno tanto le straordinarie, che ordinarie Congregazioni Generali, e Private.

3. Potrà intervenire a tutte le Congregazioni, ed avrà un voto nelle deliberazioni, meno il caso che v' intervenisse personalmente l' Emo Potettore dovendo allora astenersi poichè in questa intervenzione sono sospese le sue facoltà.

4. Firmerà per il primo i mandati ossiano ordini di pagamento al Banco di S. Spirito. In caso di assenza, o di legittimo impedimento basterà la firma dei Guardiani in numero non meno di quattro. Come ancora firmerà per il primo gli Atti di Congregazione Generale, e Privata, nelle quali interviene, meno che non v' intervenga personalmente l' Emo Protettore, dovendo in questo caso astenersi, come all'Articolo precedente.

5. Nella contigenza di affare urgentissimo non compatibile col tempo necessario a regolarmente convocare la Congregazione Generale, o Privata potrà provvisoriamente rappresentarla coll' assistenza almeno di due Guardiani per adottare quel temperamento che crederanno più opportuno. Dovrà per altro nella prima Congregazione Generale, o Privata da convocarsi sollecitamente secondo la respettiva competenza riferire il motivo dell' urgenza, e la natura della provvisoria risoluzione, onde venga definitivamente o ammessa, o esclusa, o modificata.

6. Avrà di comune con li Guardiani il privilegio di nominare ogni Anno una Zitella ad una delle Doti solite a conferirsi dall' Arciconfraternita colla distinzione di non essere come i Guardiani assoggettato all' Estrazione per sorte.

7. Avrà il diritto di vigilare all'esatto servizio della Chiesa, e sul decoro, ed edificazione degli Officii Divini, e Sagre Funzioni, ed assistervi.

8. Sarà di pieno diritto Governatore del nostro Oratorio.

9. Finalmente eserciterà tutte le altre facoltà conferitegli nei casi particolari espressi nel presente Statuto.

CAPITOLO II.

DEGLI OFFICIALI DI PRIMO ORDINE

16. Appartengono a questa classe. 1. I Guardiani. 2. Il Pro Governatore dell' Oratorio.

ARTICOLO PRIMO

Dei Guardiani

17. I Guardiani sono i primi Ufficiali che rappresentano la nostra Arciconfraternita, ai quali tutti i Fratelli porteranno il conveniente rispetto dovuto alla loro carica.

18. Essi sono in numero di Sei; si scelgono dai seguenti corpi di Arte, cioè 1. *Mercanti*, *e Sensali Ripali* 2. *Ortolani* 3. *Pizzicagnoli* 4. *Vermicellari* 5. *Molinari* 6. *Fruttaroli*, *e Limonari.* Relativamente però ai corpi d' Arte riunite, quali sono Mercanti e Sensali Ripali, Fruttaroli, e Limonari, la scelta dei Guardiani sarà per turno, e alternativa da non potersi mai derogare. La durata del loro ufficio sarà di tre Anni.

19. Non permetta l' Altissimo, che nella nostra Fratellanza sianvi per publica fama Bestemmiatori, Concubinarj, Usuraj, Giocatori, Violatori del Precetto Pa-

squale, e di mala vita. Dessi oltre a non potere essere eletti a questa, ed a qualunque altra carica, se fossero già in carica dopo trè ammonizioni da farglisi da Monsignor Vicario, ne saranno rimossi a forma del §. 11. N. 4. con decreto del nostro Emo, e Rmo Protettore al quale spetterà di surrogarne altro, od altri da quello, o quei corpi d' Arte, alla quale appartenevano il Guardiano, o Guardiani rimossi; e la surrogazione durerà con le stesse incombenze per tutto quel tempo, che restava a consumarsi nel corso ordinario di loro Ufficio.

20. Un Mese avanti *alla Domenica in Albis* si riunirà la Congregazione Privata, e ciascuno dei due Guardiani che và a compire il triennio del suo Ufficio darà una terna sottoscritta composta di Fratelli appartenenti al Corpo d' Arte che rappresenta, conservando, come sopra si è detto, il turno, e l'alternativa nei corpi riuniti; con avvertenza di non includere nella terna, Fratelli illetterati, in supplimento del Guardiano, o Guardiani assenti, o non intervenienti per legittimo impedimento; gli altri Congregati per ordine di anzianità proporranno la terna, che avrebbe dovuto presentare l' assente, o non interveniente. Ciascuna delle terne sarà mandata a voti segreti della Congregazione Privata, e se alcuna di esse non avesse la maggioranza Monsignor Vicario avrà il diritto di formare, o completare la terna, che non ha ottenuto la maggioranza dei Voti.

21. Le terne saranno portate in Congregazione Generale per sottoporle allo scrutinio dei Voti segreti per bus-

solo, e la maggioranza dei voti deciderà a quale dei tre Fratelli di ciascuna terna resti conferita la carica di Guardiano. Seguita l'elezione Monsignor Vicario esorterà gli eletti ad esercitare fedelmente il proprio officio in tutte le incombenze loro affidate, e nel dovere che loro incorre tanto separatamente, quanto uniti in Congregazione Privata di procurare tutto il bene spirituale, e temporale della nostra Arciconfraternita, con esemplarità di condotta, e con zelo, disinteresse, ed alienazione di partiti, e di non mancare alle Congregazioni, meno il caso di legittimo impedimento.

22. La loro elezione s'intenderà fatta coll' implicito mandato facoltativo della Congregazione Generale a procedere in unione dei due Sindaci all' elezione degli Ufficiali di second' ordine dopo l' ordinaria cessazione di loro carica.

23. Il diritto di precedenza dei Guardiani nell' assistere alle Messe, Vesperi solenni, processioni, ed altre Sagre funzioni, non che alle Congregazioni, tanto Generali, che Private, si regolerà conforme disponeva l' antico Statuto riformato al Cap. 43, cioè il Guardiano di maggiore età occuperà il primo posto, e così per gradazione di età fino al sesto Guardiano. Dovrà conservarsi sempre quest' ordine; e con quest'ordine saranno scritti nella Tabella degli Ufficiali.

24. La carica dei Guardiani sarà circoscritta alla durata di tre anni. Resta escluso, come si è detto di sopra per modo di regola ogni privilegio di proroga. Niuno dei Guardiani del triennio che và a cessare, farà parte della Terna di quelli che devono essere eletti per il triennio immediatamente successivo.

25. Le facoltà dei Guardiani si distinguono in comuni ed in particolari: sono communi.

1. L' intervento alle Congregazioni Private con voto deliberativo.

2. Il diritto di proporre correzioni, ed addizioni, al presente Statuto, salva sempre la superiore necessaria approvazione della S. Congregazione de' Vescovi, e Regolari.

3. La firma dei mandati ossia ordini di pagamenti, delle lettere patenti, e di tutte le Congregazioni nelle quali intervengono.

4. La formazione della Terna di cui è parlato nel §. 20.

5. Il dritto di conseguire in ogni anno una Dote per ognuno nella forma, e nel modo stabilito dal §. 35. N. 8, e 9.

6. I Guardiani intervenienti all' Oratorio avranno la distinzione nel seggio, ed il più anziano degli intervenuti sarà il sostituto di diritto a Monsignor Governatore pro-tempore, meno il caso che siavi egli presente.

7. Finalmente tutto ciò che secondo le circostanze ed i casi particolari gli viene attribuito dal presente Statuto.

26. Sono facoltà, ed attribuzioni particolari le seguenti.

I. I primi due Guardiani avranno di pieno diritto.

1. La sopraintendenza del culto esterno, e come tali saranno i Governatori del Coro, esercitandone le attribuzioni un' Anno per ciascuno incominciando dal primo Guardiano per anzianità con essere supplito, in

caso di assenza dall' altro. Colla stessa alternativa presiederanno alle pubbliche processioni, celebrazioni di feste, e ad ogni Sacra funzione, ed Ufficio Divino, onde siano fatte con decenza, e publica edificazione. 2. La vigilanza sull' esatto adempimento dei Legati pii, di celebrazione di messe, e di qualunque altra disposizione d' ultima volontà de' pii Benefattori, con far tenere affissa in Sagrestia la tabella degli obblighi, e ciò sotto la più stretta responsabilità di coscienza, e senza pregiudizio alcuno dell' autorità ecclesiastica, e dei decreti emanati sull' oggetto dai Romani Pontefici. 3. La fissazione dell' Oratorio per celebrare le Messe. 4. La sorveglianza sul Sagrestano, e Cappellani, e su tutto quello che concerne il loro preciso dovere.

II. I due secondi Guardiani saranno di pieno diritto i Fabricieri della nostra Arciconfraternita, e sotto questa rappresentanza avranno 1. La sopraintendenza di tutte le Fabbriche della Chiesa, e locali annessi, e di qualunque altro fondo Urbano appartenente alla nostra Arciconfraternita. 2. Sulla relazione del Ministro Esattore verificheranno i restauri, e gli acconcimi, che possano occorrere, e sullo scandaglio del Ministro Architetto si faranno eseguire al Capo Mastro Muratore, se l' importo non supera li Scudi Dieci, altrimenti ne renderanno intesa la Congregazione Privata. 3. Nel caso di qualche riparazione urgente da non ammettere la dilazione necessaria per adunare la Congregazione, provvederanno all' urgente circostanza,

e nella prima Congregazione Privata ne faranno la relazione, allegando la causa precisa ed impellente, che persuase l' istantanea provvidenza. 4. Saranno gli esecutori ordinarj di tutte le risoluzioni, che relativamente ai Fabbricati saranno decretate dalle Congregazioni Generali, o Private secondo la respettiva loro competenza. 5. Vigileranno che il Ministro Architetto adempia alle incombenze di sua professione, e presti la necessaria assistenza, come altresì, che gli Artisti all' assiduità, ed esattezza del lavoro, mettano in opera i materiali di buona qualità. 6. Sarà di loro incarico, che niun Artista possa pretendere il rimborso di lavoro qualunque fatto per la nostra Arciconfraternita, se non precede la loro approvazione da rilasciarsi dopo che il nostro Architetto, previa la verifica, che il lavoro è completo ad uso, e stile di Arte, e conforme alla datagli ordinazione, ne avrà fatta la tara.

III. Gli ultimi due Guardiani saranno di pieno diritto sopraintendenti all' Esigenza, alla Computisteria, ed all'Archivio. In quanto all' esigenza invigileranno, che il Ministro Esattore adempia puntualmente quanto gli viene prescritto dal §. 78. N. 2. 3. 5. 6. con farne il rapporto in Congregazione Privata. Per quello poi riguarda la Computisteria dovranno in ogni trimestre farne la visita, e verificare se il Ministro Computista adempie a quanto gli si prescrive dal §. 77. N. 1. 2. 3. 4. 7. e 13. e ne faranno il rapporto alla prima Congregazione Privata. Assisteranno alla consegna per il passaggio da un Computista all' altro, con

riportarne da esso il certificato di regolarità. Quello si è detto per la Computisteria, dovranno fare altrettanto per l'Archivio, e sorvegliare, che l'Archivista adempia a quanto gl'incombe per il §. 36.

IV. Il Guardiano del Corpo dei Pizzicagnoli sarà di diritto Carmerlengo, ed in caso che non credesse d'accettare tale Ufficio, Monsignor Vicario nominerà altro in sua vece nel novero degli altri Guardiani. Avrà le seguenti attribuzioni.

1. La sorveglianza dell'economia generale, e ne proporrà in Congregazione Privata i mezzi necessarj di rettificarne i difetti, o migliorarne l'andamento.

2. L'ordinaria esecuzione di tutte le disposizioni della Congregazione Privata, per quello riguarda la spesa della Chiesa, e della Sagrestia.

3. La custodia di tutti gli argenti, e Sagre supellettili, nonche della cera, escluso ciò che è stato da Lui consegnato per il servizio giornaliero della Chiesa, e dell'Oratorio, sù di che incombe di vigilare ai Fratelli Provveditori della Chiesa. Di tutto terranno regolare, ed esatto Inventario per facilitarne la consegna al successore. Facendosi acquisto di qualche cosa, per servizio di Chiesa sarà aggiunto nell'inventario con specificarne la qualità. All'obligo della custodia va annessa l'assoluta proibizione di prestare cosa alcuna senza il permesso della Congregazione Privata. Contravenendo ne avrà tutta la responsabilità anche in via de' danni.

4. L'obligo di esaminare in fine d'ogni Mese la nota delle spese ordinarie di Sagrestia, che trovandola

giustificata ne farà relazione alla Congregazione Privata per la rilassazione del Mandato di pagamento a favore del Ministro Sagrestano.

5. Di tutte le spese fatte legittimamente nel corso dell' Anno, dovrà tenere regolare registro, dettagliandone la specifica erogazione per subordinarla in fine d' ogni Anno alla revisione sindacatoria.

6. Potrà nei casi d' urgenza permettere al Ministro Esattore quanto resta prescritto al §. 78. N. 4. verificato prima il motivo dell' urgenza.

7. Avrà egli il nome in tutti i Giudizj attivi, e passivi dell' Arciconfraternita; sarà il sollecitatore delle Liti presso il nostro Procuratore. Verificherà la nota delle spese da Lui fatte che munita del suo visto sarà presentata in Congregazione Privata per averne l' opportuno mandato.

ARTICOLO SECONDO

Del Pro-Governatore.

27. Interessando che all' Ufficiatura del nostro Oratorio vi assista sempre un Capo, e potendo accadere che per legittimo impedimento non v' intervenga alcuno dei Guardiani si crede necessario, che siavi un' Officiale col titolo di Pro-Governatore. Egli sarà scelto a maggioranza de' Voti Segreti per Bussolo dalla Congregazione Privata tra quei fratelli non illetterati più frequentanti, e più zelanti di quel Pio, ed interressante esercizio mai abbastanza raccommandato a tutti

gli Individui di nostra fratellanza. La sua carica durerà per un triennio da essere rimpiazzato a maggioranza di Voti da altro Fratello, avvertendo di dare a parità di Voti la preferenza a chi si è più distinto nel zelo e nella frequenza nel tempo precedente. Sono le sue attribuzioni.

I. In mancanza del Governatore, e dei Guardiani presiederà in Oratorio a tutte le funzioni, ed Uffizii, e goderà di tutte le distinzioni, ed onorificenze dovute alla sua rappresentanza.

II. In tutte le funzioni, Processioni, Congregazioni, ed altro occuperà il primo posto dopo i Guardiani.

III. Proporrà in Congregazione le cariche di Coro, che soglionsi variare in ogni Anno.

IV. Avrà anche il titolo di Consigliere.

CAPITOLO III.

DEGLI UFFICIALI DI SECOND' ORDINE

28. Sono Ufficiali di Second' ordine, la cui precedenza sarà sempre regolata giusta il rango seguente 1. I Sindaci; 2. Gli Infermieri, 3. I Pacieri, 4. I Provveditori 5. I Maestri de Novizi; 6. I Deputati alle Doti; 7. L' Archivista.

ARTICOLO PRIMO

Dei Sindaci

29. I due primi Guardiani che hanno cessato dalla loro rappresentanza nella Banca nella nuova elezione, saranno di pieno diritto i Sindaci della nostra Arciconfraternita. Sarà di loro attribuzione

I. Assistere alla consegna, che ciascun Ufficiale, o Ministro dovrà fare al successore respettivo mediante l' esatto riscontro dell' inventario, il quale sarà munito del loro certificato, e questo sarà la base di responsabilità del Successore.

II. Vigilare affinchè la Scrittura da tenersi dal nostro Ministro Computista sia sempre in corrente, regolare, ed esatta, al quale effetto in ogni trimestre potranno esaminare i libri di Computisteria, e ne daranno rapporto alla Prima Congregazione Privata; on-

de essendovi difetto si prendano a scanso di disordini i necessarj provvedimenti. Altrettanto dovranno fare rapporto all' Archivista su quello concerne le sue attribuzioni.

III. In fine d' ogni Anno e precisamente prima della Congregazione Generale riceveranno immancabilmente da ciascun Ufficiale, e Ministro, che ritira denari, e rendite, e tratta gli affari della nostra Arciconfraternita, il rendiconto di tutto il corso dell' Anno; avvertendo di non ammettere pagamenti senza il corredo delle ricevute Originali, ed altre Giustificazioni in appoggio, e se saranno spese per le quali lo Statuto esige il preventivo Decreto della Congregazione Privata dovrà di essa indicarsi il giorno, Mese, ed Anno mediante ancora il rincontro del libro delle Congregazioni, che dovrà esibire il Segretario ad ogni richiesta dei Sindaci. Dovranno ancora fare il rincontro di Cassa esistente presso il nostro Depositario, mediante il confronto delle Cedole di Deposito colla Matrice degli Ordini di pagamento.

IV. Dovranno ancora esaminare esattamente i libri dell' adempimento delle Messe, e degli altri pesi di Doti, Legati ec. confrontandoli colla tabella degli obblighi, ed altri respettivi documenti.

V. I resultati della sindacazione saranno subordinati alla Congregazione Privata, tanto per le misure, che si crederanno doversi adottare per indennità, ed utilità della nostra Arciconfraternita, quanto per approvare il sindacato in quella parte, o parti che si crederà meritevole di approvazione.

VI. La Sentenza dei Sindaci approvata dalla Congregazione Privata terrà luogo di Lodo definitivo salvo però il ricorso alla Congregazione de' Vescovi, e Regolari.

VII. Il ristretto della sindacazione contenente lo stato economico dell' Arciconfraternita sarà portato, e letto dai Sindaci nella prossima Congregazione Generale.

VIII. Presteranno il loro ministero anche nei casi straordinarj tutte le volte, che ne vengano richiesti dalla Congregazione Privata.

ARTICOLO SECONDO

Degli Infermieri

30. La visita agli Infermi è una delle Opere di Misericordia più gradite al Signore, e specialmente pratticata con i Fratelli in Cristo, perciò vi saranno sempre due Fratelli destinati alla carica d' Infermieri; sarà di loro special attribuzione.

I. Non appena avranno avuto notizia di alcun nostro Fratello infermo anderanno a visitarlo, ed accorgendosi di essere graditi dall' Infermo, vi torneranno più spesso alternativamente, esortandolo a rassegnarsi con pazienza a quella visita del Signore, e procurando con soavi modi che ricorra a Sua Divina Maestà col mezzo de Santi Sagramenti della Penitenza, e dell' Eucaristia.

II. Se il Fratello infermo fosse miserabile, e mancante di mezzi, sarà cura degli Infermieri di prega-

re Monsignor Vicario, e Guardiani, ed altri Confratelli a sussidiare per amore di Gesù Cristo l' Infermo.

III. Negli esercizj Spirituali dell' Arciconfraternita ricorderanno si faccia Orazione particolare, perchè Iddio si compiaccia restituirgli la salute quando sia per maggior bene dell' Anima sua. Faranno a questo effetto affiggere in Sagrestia, e nell' Oratorio la tabella coll' iscrizione – *Pregate per il nostro Fratello infermo.*

IV. Quando poi l' Infermo passasse a miglior vita ne daranno subito avviso ai Fratelli provveditori dei Morti, acciò si proceda, se occorre, all' associazione del Cadavere, ai Maestri dei Novizj perchè facciano recitare l' Officio, ed al Rndo Sagrestano per il *Memento* d' affiggersi in Sagrestia in Suffragio dell' Anima sua.

ARTICOLO TERZO

Dei Pacieri

Il sincero Perdono delle offese è una delle più belle virtù di nostra Religione Santissima, comandata, e suggellata coll' esempio del Divinissimo Redentore, onde non può essere meno gradito a Dio il pietoso officio dei Pacieri, diretto a facilitarne l' esecuzione. Il di loro Ufficio come quello d' Infermieri non sarà progressivo oltre il triennio, come si è detto degli altri ufficiali. È di loro incarico.

I. Nascendo tra due, o più fratelli inimicizie manifeste, i Pacieri tanto unitamente, che separatamen-

te li ammoniranno con ogni riservatezza, mettendo in opera tutti i mezzi di persuasione, animati dalla Religione, richiamandoli al dovere di buon Cristiano, ed all' onore di costumato Cittadino.

II. Essendo controversia per cose che riguardano l' Arciconfraternita procureranno la riconciliazione dei dissidenti, inducendoli a rimettere la differenza in Persona loro. Quando tutti li sforzi di loro diligenza, e carità riuscissero vani, ne daranno parte a Monsignor Vicario, perchè possa colla sua autorità ridurli al dovere; e riuscendo inefficace anche questo temperamento, l' affare sarà portato alla Congregazione Privata, che potrà ritenere per legittima causa ad espellere gli ostinati dissidenti.

ARTICOLO QUARTO

Dei Provveditori di Chiesa, e dei Morti

32. Vi saranno nella nostra Arciconfraternita due Fratelli che eserciteranno l'officio di Provveditori di Chiesa. Le incombenze loro sono le seguenti.

I. Avranno la cura d' invigilare alla custodia, e conservazione degli Argenti, e Sagre supellettili, destinate al servizio giornaliero della Chiesa, e dell'Oratorio.

II. Avranno ancora la custodia del Vestiario dei Fratelli, con facoltà di delegarvi altro Fratello di loro fiducia, tenendone esatto inventario, nel quate aggiungeranno quello si facesse di nuovo.

III. Per le cose affidate alla loro custodia, o vigilanza è proibito di prestare cosa alcuna senza permesso in iscritto di Monsignor Vicario e dei due primi Guardiani.

IV. Dovranno assistere per la ricorrenza dell'Esposizione del SSmo Sagramento, anche in forma di Quaranta Ore, e per qualunque altra Festa solita a celebrarsi nella nostra Chiesa, ed Oratorio con ingiunzione di non alterare il consueto senza esserne facoltizzati dalla Congregazione Privata.

V. Nelle Feste straordinarie autorizzate dalla Congregazione Privata, se vi saranno Festaroli deputati, i Provveditori ne avranno la sopraintendenza.

VI. Sarà loro cura d' invigilare, perchè tutti gl'inservienti alla Chiesa, e Sagrestia, tanto Ecclesiastici che Laici facciano esattamente il loro dovere. Dopo le inutili ammonizioni ne faranno rapporto alla Congregazione Privata per le necessarie provvidenze.

VII. Non potranno arbitrarsi, sebbene di consenso del Camerlengo, di fare alcuna spesa senza l' approvazione della Congregazione Privata. Sono eccettuati i restauri delle Sagre supellettili che potranno eseguire di propria autorità nell' intermedio di una Congregazione all' altra, quando non eccedano la spesa di uno Scudo.

33. I provveditori della Chiesa saranno ancora provveditori dei Morti colle seguenti incombenze.

I. Quando l' Arciconfraternita deve associare qualche defonto, sarà loro cura di prendere l'ordine dal primo dei Guardiani per fare intimare col mezzo del

Mandatario i Fratelli, e provvedere quanto sarà di bisogno.

II. Procureranno che i Fratelli scambievolmente portino il feretro a faccia coperta con devozione, e modestia.

III. Destineranno i Cantori per i Salmi soliti a recitarsi nelle associazioni funebri.

IV. Eviteranno ogni questione di precedenza con l' altre Compagnie, e faranno sì che tutti portino rispetto, e deferenza ai Parrochi.

V. Se sarà a loro notizia qualche pia Lascita in favore della nostra Chiesa, ne renderanno intesi due Guardiani affinchè nella prima Cogregazione Privata da convocarsi si prendano gli opportuni provvedimenti.

VI. Terranno nota dei suffragj ordinati dai pii Testatori da eseguirsi nella nostra Chiesa, ed Oratorio, ed invigileranno, che siano fatti nel tempo debito, ed in conformità delle loro disposizioni.

VII. Incasseranno elemosine per i suffragj, osservando i decreti Apostolici, e terranno conto degli avanzi di loro provveditoria con regolare registro, ed in ogni trimestre facendovi visare la nota del Camerlengo, ne faranno il deposito, e consegneranno la nota sudetta, e la Cedola di deposito al Ministro Computista per regolarità di Scrittura. Se dalla stessa Provveditoria vi sarà avanzo di cera, l' erogheranno in servizio della Chiesa con riportarne il quantitativo nel registro della Provveditoria di Chiesa.

ARTICOLO QUINTO

Dei Maestri dei Novizii

34. Due saranno i Maestri dei Novizj il cui officio non potrà durare oltre due Anni, esclusa per modo di regola la loro conferma, o la nuova di loro elezione pel biennio immediatamente seguente. È di loro attribuzione.

I. La cura d' istruire, e diriggere con carità i Novizj nelle ceremonie, ed esercizj Spirituali: non che diriggere e sorvegliare gli esercizj di pietà degli altri Fratelli.

II. Procurare che ogni Fratello stia colla dovuta modestia, ed ammonirlo amorevolmente se facesse atto indecente tanto in Chiesa che nell' Oratorio.

III. Quante volte (che Iddio lo tenga lontano) vi fosse qualche Fratello la cui condotta desse publico scandalo, dovranno come insegna il S. Evangelo ammonirlo con carità, e privatamente, e persistendo ne faranno rapporto alla Congregazione Privata per prendere i necessarj provvedimenti.

IV. Riceveranno i memoriali relativi all' Ammissione dei Fratelli, munito del solito Rescritto con l' inserzione dei requisiti voluti dal nostro Statuto a forma del §. 39.

V. In seguito dell' enunciato Rescritto, trascriveranno il nome, cognome, professione, età, parrocchia di ciascun postulante in una Tabella, che rimarrà esposta in sito visibile nell' Oratorio per lo spazio

di un Mese intero e riceveranno, o prenderanno d' Officio le informazioni.

VI. Non essendovi eccezioni in contrario, ne faranno il rapporto col mezzo del Segretario alla prima Congregazione Privata dopo il Mese, che a voti Segreti deciderà sull' ammissione di ciascuno, singolarmente; e seguendo l' approvazione, ne spediranno al postulante lettera d' avviso, indicandogli la Congregazione in cui sono stati accettati, e gli determineranno il giorno dell' Aggregazione, firmata da Monsignor Vicario, e dai Guardiani.

VII. Sarà loro dovere d' essere esatti, scrupolosi nelle informazioni per il doppio motivo, che alcuno non resti pregiudicato nell' onore, e non siano ammesse a far parte della nostra Arciconfraternita Persone, che ne fossero indegne.

VIII. I Maestri de' Novizj, ed in loro mancanza il più anziano dei Fratelli intervenuti nell' Oratorio, disimpegneranno tutte quelle incombenze, che saranno dettagliate nello speciale regolamento sulla recita dell' Officio di Maria SSma; de' Morti, e Salmi Penitenziali; e saranno i Cerimonieri di tutte le Funzioni che vi si celebrano.

ARTICOLO SESTO

Dei Deputati alla collazione delle Doti.

35. La pia volontà di alcuni benefattori nelle largizioni della nostra Arciconfraternita ha ordinato la collazio-

ne dei sussidj dotali con averne prescritto il modo, il tempo, e la somma da conferirsi. Volendo, che sia religiosamente adempita la loro disposizione, vi saranno a questo fine due Deputati il cui Officio non potrà oltrapassare il biennio escluso per modo di regola qualunque proroga, o nuova elezione per il biennio immediatamente successivo.

I. I Deputati per dovere di loro incarico, dovranno tenere un' esatto registro di tutte le doti da conferirsi per volontà dei Testatori.

II. Questo registro indicherà precisamente il nome, e cognome del pio benefattore, il titolo, e la data della sua disposizione, il numero, e la somma di ciascuna Dote, il modo, ed il tempo che ordina sia conferita.

III. Scrupolosamente invigileranno, che i sussidj dotali siano erogati secondo la mente degl'Istitutori.

IV. In ogni Anno presenteranno alla Congregazione Privata quel numero di Doti conferibili in quell' Anno affinchè si destini il giorno della loro collocazione, che non potrà essere meno di un Mese dopo la publicazione del solito avviso per dar luogo al concorso delle supplicanti.

V. Prenderanno in esame le respettive suppliche, per conoscere quali di quelle non presentano i Requisiti voluti dalla consuetudine, e dalla volontà dei Testatori, onde non abbiano luogo delle Dotazioni illegittime, e ne faranno rapporto nella Congregazione Privata, che immediatamente precede la dotazione, la quale risolverà se, e quali concorrenti dovranno essere escluse.

VI. Procureranno d' impedire gli abusi nell' estrazione sorziale, onde non abbia luogo ombra di sospetto di prevenzione, e di partito.

VII. Dovranno avere pure un registro ove siano notati tutti i nomi delle zitelle dotate.

VIII. Dei sussidj dotali che si conseguiranno dalle zitelle, si farà dal nostro Segretario esatta relazione, enunciando ancora la pia disposizione, da cui derivano le doti medesime, onde costi di fatto l' esecuzione della volontà dell' Istitutore.

IX. A diligenza dei Deputati sarà rilasciato il consueto Cedolino firmato da Monsignor Vicario, dai Guardiani, dagli stessi Deputati, e dal Nostro Segretario, il quale vi apporrà il Sigillo della Nostra Arciconfraternita, ed in esse si farà espressa menzione del pio Benefattore, da cui fu ordinato ciascun sussidio Dotale.

X. Il Ministro Computista registrerà i Cedolini in un libro particolare per tenersi in Archivio, nella di cui contro pagina lasciato in bianco, sarà notato il ritiro del Cedolino medesimo, il giorno del pagamento colla respettiva quietanza da farsi contemporaneamente al mandato, ossia ordine al Banco di S. Spirito Nostro Depositario.

XI. Non sarà mai permessa la commutazione delle Doti già conferite, cosicchè facendosi luogo al non pagamento del sussidio dotale, o pagato si verifichi il caso di reversione, dovrà eseguirsi esattamente quanto dispone il Chirografo della S. M. di Benedetto XIV. dato in S. Maria Maggiore li 10 Aprile 1750.

ARTICOLO SETTIMO

Dell' Archivista

36 Essendo l' Archivio il luogo per conservare tutte le Carte e Libri della Nostra Arciconfraternita sommamente interessa d' incaricarne la custodia ad un nostro Fratello col titolo d' Archivista, perchè siano tenute con la maggiore esattezza, regolarità, e pulizia. Egli riterrà quest' Ufficio per tre Anni, prorogabili a piacimento della Congregazione Privata. Le sue incombenze sono le seguenti.

I. Tanto per garantire la responsabilità, quanto per facilitare delle Carte il ritrovamento, e la consegna all' Archivista successore pro-tempore terrà classificate per materie, e ciascuna materia con ordine cronologico tutte le carte, e libri che si trovano depositati, e che si depositeranno in avvenire nell' Archivio.

II. La divisione di ciascuna materia sarà distinta da un cartello indicativo, come sarebbe - *Libri Mastri* - *Mandativi e Cedole di deposito* - *Stato di consistenza dei Stabili* - *Istromenti*, *Contratti*, e *Locazioni* - *Disposizioni di ultima volontà* - *Scritture e Difese legàli pro*, *e contra in materie contenziose* - *Atti di Congregazione*, *o Fratellanza*, e simile.

III. Si dovrà tenere di ciascuna materia, come sopra classificata un repertorio annesso contenente per ordine cronologico li titoli di ciascuna materia classificata.

IV. Non potrà per qualunque causa, o quisito co-

lore sotto la più stretta responsabilità asportare dall' Archivio, e molto meno consegnare a chiunque nè fogli originali, nè copie autentiche, e semplici se dal postulante non si faccia alla Congregazione Privata la domanda in iscritto, allegandovi i motivi della richiesta, che unicamente da essa dipenderà l' accordarla con quelle precauzioni, e cautele, che crederà opportuno.

V. Nel caso che venga accordata la petizione con l' analogo rescritto sarà unita all' Originale, di cui si è dato fuori la copia, e se sarà dato fuori l' originale si surrogherà al posto dell' originale medesimo, unitamente alla copia che dovrà sempre ritenersi.

VI. Si darà tutto il carico, che nel tempo destinato a restituire l' originale, il Postulante vi adempia; riterrà inoltre un Libro, ove noterà le Carte o Libri consegnati, facendo fare la firma in detto Libro dal Consegnatario: quando ritornerà a ricevere le dette carte, o Libri, noterà il giorno del ritorno delle medesime.

CAPITOLO IV.

DEI FRATELLI

37. Gli Uomini uniti con vincolo di Fratellanza in Gesù Cristo e subordinati a speciale regolamento possono più facilmente occuparsi in esercizio Spirituale pel bene proprio, e de' suoi simili, e per conseguenza ciascun vede la utilità di aggregarsi alla nostra Unione.

38. Ciascun Individuo non appena legittimamente aggregato alla nostra Arciconfraternita partecipa non solo di tutto il bene spirituale, e delle indulgenze accordate dai Sommi Pontefici, ma ancora acquista il diritto alla voce attiva, e passiva nelle Congregazioni alle quali è autorizzato d' intervenire.

39. Per essere ammesso alla Fratellanza, si richiede, che il postulante abbia l' età di Anni Venti completi al quale effetto dovrà accompagnare la petizione con la Fede di Battesimo nella quale esprimerà il domicilio, la professione, o Arte che esercita.

40. La petizione sarà diretta, a Monsignor Vicario, e Guardiani, nella quale il primo, ed in sua assenza, o legittimo impedimento i secondi vi apporranno il seguente rescritto - *ai Fratelli Maestri de' Novizj, affinchè pongano l' Oratore allo Specchio, e presa scrupolosa informazione delle di Lui qualità, ne facciano l' opportuno rapporto in Congregazione Privata.* -

41. Il Postulante sarà esposto allo specchietto per un Mese intiero a forma del §. 33. N. 5, e ciascuno dei Fratelli (oltre i Maestri dei Novizj) è tenuto per coscienza prendere con la maggior segretezza dai respettivi Parrochi le necessarie informazioni, le quali riferite ai Maestri dei Novizii saranno subordinate alla prima Congregazione Privata che si terrà dopo il Mese. Essa maggioranza di Voti segreti per bussolo risolverà quello che crede per verità. Restando ammesso il Postulante, ordinerà che se ne faccia in Oratorio la consueta aggregazione. Tanto per la cancellazione di un Fratello, quanto per la morte di esso si eseguirà quanto è prescritto dai §§. 144., e 145.

42. Premesso l' intimo al Postulante, interverrà all' Oratorio, ove dopo la recita del detto Ufficio, e la celebrazione della S. Messa, farà il solito Ingresso, consegnandoglisi dai Guardiani una copia degli Statuti, ed insinuandogli la frequenza a tutte le funzioni che si faranno dalla nostra Arciconfraternita.

43. A diligenza dei Maestri de' Novizj sarà steso l'Atto di Aggregazione, che da essi firmato, si consegnerà al nostro Fratello Archivista; ed il Fratello novizio sarà scritto nel Ruolo degli altri Fratelli, insinuandogli di provvedersi del Sacco, e Cordone, non essendo obligata l' Arciconfraternita a somministrarlo.

44. Sono esclusi per modo di regola, nè possono mai proporsi per nostri Fratelli.

I. Quelli che non presentano i requisiti voluti dal §. 39.

II. Quelli nei quali si verifica una delle eccezioni enumerate nel §. 19.

III. Quelli, che per i delitti siano stati inquisiti, e processati senza aver riportato Sentenza assolutoria per capo d' innocenza.

IV. Quelli, che siano stati condannati tanto a pena infamante, quanto correzionale, e inclusivamente a quella di Pubblica Scomunica ed interdetto ecclesiastico.

45. Sarà poi motivo legittimo per decretare la dimissione di un Fratello.

I. La trasgressione dei proprj doveri prescritti dal presente Statuto, non ostante la trina ammonizione fatta dai respettivi officiali, ai quali incombe.

II. Il concorso d' una dell' eccezioni contemplate nel §. 19. di cui non siasi corretto dopo la trina ammonizione.

III. Uno dei casi contemplati nel §. precedente N. 3.

IV. Per qualunque atto d' insubordinazione agli ordini dell' Emo Protettore, e di Monsignor Vicario non che per minaccie, insulti, e gravi ingiurie al corpo degli ufficiali, o a taluno di essi; ancorchè l'insulto, o l' ingiuria fosse fatta anche senza il Sacco.

V. Se essendo nate gravi inimicizie tra due, o più Fratelli si rendessero ostinati, non ostante la trina ammonizione dei Fratelli Pacieri.

46. Le sudette cause di legittima remozione saranno subordinate alla Congregazione Privata, che a maggioranza di Voti risolverà quello crederà espediente per i motivi di espulsione contemplati nel N. 4. e 5. del

precedente §. si asterranno dal votare quello, o quelli, che hanno sofferto l' ingiuria.

47. La cancellazione del Ruolo di fratellanza d'un Fratello semplice produce di pieno diritto la privazione della voce attiva, e passiva, e l' inabilitazione ad essere nuovamente ammesso. La cancellazione di un officiale produce di più l' immediata cessazione dall'officio, e dalla carica, di cui era rivestito, ed il diritto di surrogarne altro.

CAPITOLO V.

DELLE CONGREGAZIONI

48. Sebbene l' andamento, e la direzione della nostra Arciconfraternita risiede nel Dignitario, e negli Officiali di primo, e second' Ordine, tuttavia ha bisogno di spiegare una volontà collettiva riunita in Congregazione, che se la compongono tutti o gran parte dei Fratelli dicesi GENERALE; se il solo Dignitario, ed in sua vece il Vicario, ed officiali, dicesi PRIVATA.

ARTICOLO PRIMO

Della Congregazione Generale

49. Affinchè i Fratelli della nostra Arciconfraternita abbiano pari voti, e comune autorità nelle risoluzioni di cose più importanti, ciò non può farsi, che mediante la Congregazione Generale. Questa deve convocarsi due volte all' Anno in ogni semestre; cioè nella Domenica in Albis, e nell' ultima Domenica di Settembre, in questo caso dicesi Congregazione Generale ordinaria. Trattandosi d' affare urgente incompatibile colla convocazione ordinaria dicesi Congregazione Generale straordinaria. Nella convocazione generale il nostro Segretario col mezzo del Mandatario dovrà intimare tutti i Fratelli compresi nel Ruolo di Fratellan-

za con esprimere nell' intimo - *Congregazione Generale Ordinaria* - o - *Congregazione Generale Straordinaria* - ed in questa specificare l' urgenza, inculcando in tutti i casi la necessità d' intervenzione. Si farà cadere in giorno festivo per facilitare la concorrenza dei fratelli, uno dei primi Guardiani, ed in mancanza di questi uno dei secondi anderà personalmente da Monsignor Vicario, invitandolo ad intervenire, e supplicarlo di pregare l' Emo, e Rmo Cardinal Protettore a volere onorare di sua presenza la Congregazione Generale.

50. Affinchè la Congregazione possa dirsi legittimamente convocata, ed in istato di prendere cognizione dell' affare, e deliberare si richiede. 1. La presenza di Monsignor Vicario, e d'un Guardiano; ed in mancanza del primo dei due Guardiani; 2. Un numero di Fratelli non minore di Trenta. In difetto degli uni, e del numero determinato degli altri, dovrà procedersi a nuova convocazione, ed esprimere nel Biglietto d' intimo il motivo, onde animare l' intervento necessario degl' Individui. Se nella seconda adunanza v' interverrà un solo Guardiano, ed un numero di Fratelli non minore di Venti, avrà luogo la discussione, e la deliberazione. Nel primo caso Monsignor Vicario ne sarà il Presidente di diritto, altrimenti il primo dei Guardiani intervenuti per ordine di anzianità.

51. Recitate le solite preci, se sarà una Congregazione fuori d' ordine si esporrà con precisione il soggetto e la causa, che ha dato luogo alla straordinaria convocazione, ed a questo solo si limiterà la discussio-

ne; e la deliberazione, meno il caso che dal Presidente si credesse utile di parlare di altra cosa meritevole di sollecito esame. Se poi sarà Congregazione ordinaria, si darà principio col fare. 1. Il rapporto di tutto ciò, che la Congregazione Privata avrà deliberato dall' ultima Congregazione Generale fino a quella attualmente riunita, tanto in via d' urgenza che in via ordinaria. 2. Si leggerà il rapporto succinto che ciascun Ufficiale (esclusi i Sindaci) deve seco portare intervenendo, o mandarlo, essendo impedito sullo stato delle cose, e delle attribuzioni affidategli: 3. La relazione del Ministro Procuratore sullo Stato delle Liti attive, e passive; e del Ministro Esattore sullo Stato dell' esigenza, e del Ministro Computista sullo stato attivo, e passivo dell' Arciconfraternita. Nella Congregazione Generale ultima dell' Anno si aggiungerà la relazione dei Sindaci.

52. Le deliberazioni che appartengono privativamente alla Congregazione Generale da risolversi a maggioranza di Voti sono.

I. L' elezione dell' Emo, e Rmo Protettore a forma degli §§. 3, e seguenti del presente Statuto.

II. L' elezione dei Guardiani sulle terne di nomina presentate dalla Congregazione Privata a termini dei §§. 20. e 21., non che dare il voto consultivo per la definitiva espulsione di quei Guardiani sospesi provvisoriamente dall' Emo Protettore come al §. 11. N. 4.

III. La vendita, od acquisto d' immobili, non che i Contratti di Enfiteusi, di Censo, e di Permuta, e di Locazioni a lungo Tempo, sebbene la loro entità

non ecceda il valore di Scudi 500, previo sempre il beneplacito Apostolico.

IV. Qualunque altro affare, od interesse, che superi la somma di Scudi 500. Tuttociò senza pregiudizio dei casi d' urgenza, in cui la provvisoria deliberazione, appartiene alla Congregazione Privata, da assoggettarsi poi alla deliberazione della Congregazione Generale.

ARTICOLO SECONDO

Della Congregazione Privata

53. Nell' andamento degli affari richiedesi la necessaria speditezza; l' esame continuo delle cose affidate agli Ufficiali, e Ministri della nostra Arciconfraternita, e le provvidenze istantanee non compatibili colla moltiplicità delle Congregazioni Generali, e colla difficoltà di convocarle, richiedono necessariamente, che la volontà Generale sia compendiata in più ristretto numero di Fratelli facoltizzati a riunirsi, e deliberare. Questa unione si chiama Congregazione Privata.

54. Comporranno la Congregazione Privata Monsignor Vicario, i sei Guardiani, non che i seguenti col titolo di Ufficiali, Consiglieri col voto deliberativo, cioè il Pro-Governatore, i due Sindaci, i due Provveditori di Chiesa; i due Infermieri; i due Pacieri; i due Deputati delle Doti, e l'Archivista. Questi in numero di dieciotto saranno assistiti dal nostro Segretario, obligato sempre ad intervenire; come vi dovran-

no intervenire gli altri Ministri Procuratore, Computista, Esattore, ed Architetto per le informazioni che possono essergli richieste in materie di loro attribuzione.

55. La Congregazione Privata dovrà indispensabilmente riunirsi una volta il mese. In caso d'urgenza non compatibile coll' ordinaria convocazione avrà luogo la straordinaria da intimarsi a beneplacito di Monsignor Vicario, ed in sua assenza da uno dei primi due Guardiani.

56. Alla validità della risoluzione sarà sufficiente la presenza di Monsignor Vicario, o di due Guardiani, e sette Consiglieri, in modo che in ogni caso non siano meno di nove. Non giungendo i Congregati a questo numero, la Congregazione sarà differita ad altro giorno da destinarsi in quel medesimo intervento. Il nuovo intimo esprimerà, che la Congregazione da convocarsi è in luogo di quella, che non ha avuto luogo per mancanza di numero, affinchè siano stimolati ad intervenire. In questa seconda adunanza un Guardiano con altri cinque congregati sebbene Consiglieri formeranno la legittima Congregazione. Monsignor Vicario, o il primo dei Guardiani intervenienti per ordine di anzianità farà le funzioni di Presidente, e vi darà principio premessa la solita orazione.

57. Niuno dei Congregati potrà partire prima che si dichiari sciolta l' adunanza. Chiunque di loro, che dalla Congregazione abbia ricevuto qualche incombenza, dovrà immancabilmente intervenire nella Congregazione successiva per darne il dovuto discarico; e non

potendo manderà in iscritto al Segretario l' analogo rapporto.

58. Qualunque risoluzione, che incontrasse difficoltà, dovrà risolversi a maggioranza di Voti segreti per bussolo.

59. È privativa attribuzione della Congregazione Privata l' elezione, e la rimozione dei Ministri, e degli Inservienti a maggioranza di Voti Segreti per bussolo, salva sempre l' approvazione dell' Emo Protettore.

60. Nel rimanente le sue facoltà si estendono a tutto quello, che non è esclusivamente riservato alla cognizione, e risoluzione della Congregazione Generale, ed a quello che espressamente viene contemplato nel presente Statuto.

CAPITOLO VI.

DEI MINISTRI

61. Sono Ministri addetti alla assistenza della nostra Arciconfraternita; 1. Il Sagrestano della Chiesa; 2. I Cappellani; 3. Il Procuratore; 4. Il Segretario; 5. Il Computista; 6. l' Esattore, e 7. l' Architetto.

ARTICOLO PRIMO

Del Sagrestano

62. Vi sarà un Sacerdote approvato dall' Ordinario per ascoltare le Sagramentali Confessioni. Se vi sarà trà i nostri Fratelli un Sacerdote avente i necessarj requisiti avrà *caeteris paribus* la preferenza nell' elezione. Gli oblighi, che incombono al Sagrestano sono i seguenti.

I. Sarà tenuto ogni giorno celebrare la S. Messa nella nostra Chiesa in soddisfazione degli oblighi della nostra Arciconfraternita, e prestarsi ad ogni chiamata, che gli si facesse da chiunque in Confessionale.

II. Dovrà intervenire a tutte le funzioni ordinarie, e straordinarie, niuna esclusa, comprensivamente a quelle che si fanno nell' Oratorio quando vi sarà invitato dai Maestri de' Novizii, menoche il servizio di questo non fosse incompatibile con quello della Chiesa.

III. Dovrà notare in un libretto tutte l' elemosine di Messe avventizie, ricevute nella giornata, facendone eseguire subito la celebrazione, onde non resti defraudata la pia volontà dei Benefattori, ed in fine di ogni Mese ne darà parte agli due primi Guardiani, che ne osservino l' adempimento, che dovrà resultare dal proprio carattere del Sacerdote, o Sacerdoti celebranti.

IV. Terrà i libri, o vacchette sull'adempimento degli obblighi ordinarj, che saranno ostensibili ad ogni richiesta dei due primi Guardiani, e dei Fratelli Provveditori della Chiesa.

V. Dovrà abitare immancabilmente nelle Camere contigue alla Chiesa, che gli saranno assegnate. Se la circostanza d' infermità, o altro grave motivo richiedesse una provvidenza straordinaria, ne supplicherà la Congregazione Privata la quale in iscritto darà la sua risoluzione, meno che il caso d' urgenza, in cui potrà ricorrere a Monsignor Vicario, o in di Lui assenza al primo dei Guardiani, da cui si prenderanno le opportune disposizioni, per farne poi relazione in Congregazione Privata.

VI. Non potrà allontanarsi da Roma senza il permesso della Congregazione Privata, e senza la preventiva esibizione d' un Sacerdote approvato per le confessioni, che adempia qual sostituto le incombenze addossate al sostituente sotto sua responsabilità.

VII. Sarà responsabile non solo di tutti gli Arredi Sagri, suppellettili, Biancherie, e tutti altri oggetti di uso giornaliero, emesse a disposizione del Sagre-

stano, e notate in inventario da lui sottoscritto, ma ancora delle supellettili straordinarie, che gli verranno consegnate all' occorrenza dai Provveditori, o dal Camerlengo pro-tempore.

VIII. Ogni mattina dovrà trovarsi in Sagrestia dal momento, in cui s' apre la Chiesa fino a che si chiude; egualmente nelle ore pomeridiane dalla sua Apertura fino alla Chiusura, a forma in tutto, e per tutto dell' Orario, che sarà destinato da Monsignor Vicario, e dai due primi Guardiani con tabella che dovrà essere affissa in Sagrestia. Resta vietato per modo di regola di lasciare la Chiesa per qualunque pretesto, ed in qualunque tempo alla sola custodia del Chierico.

IX. Se avverrà doversi tenere aperta la Chiesa fuori dell' Orario, dai Fratelli Provveditori ne sarà avvisato il Sagrestano, che dovrà assistervi con eguale zelo, ed assiduità.

X. Invigilerà, e sarà responsabile di tutto ciò che incombe per dovere ai Cappellani che gli dovranno essere subordinati nel disimpegno di loro attribuzione.

XI. Dovrà esattamente sorvegliare sulla condotta del Chierico, e procurare con esattezza adempia al suo dovere, sia nell' assiduo servizio, e continua permanenza per tutto il tempo che stà aperta la Chiesa, sia nella nettezza di essa, e della Sagrestia che dovranno scoparsi due volte almeno la Settimana, oltre alle ricorrenze di straordinarie Festività. Nel caso, che ammonito ricusasse di obbedire, e proseguisse ad essere negligente ne farà rapporto ai due primi Guar-

diani per le opportune provvidenze messe al loro prudente arbitrio.

63. Sulle mancanze del Sagrestano i primi due Guardiani dopo averlo ammonito inutilmente ne faranno rapporto alla Congregazione Privàta per le ulteriori provvidenze.

ARTICOLO SECONDO

Dei Cappellani

64. I Cappellani al servizio della nostra Chiesa, nella quale essi hanno l' obligo ogni giorno di celebrare la S. Messa sono in numero di Sei. Incombe ad essi.

I. Intervenire alle Messe, e Vesperi Cantati, Processioni, Esequie, Anniversarii dei Morti, ed a tutte quelle funzioni straordinarie alle quali subordinatamente ai due primi Guardiani saranno invitati dal Sagrestano pro-tempore.

II. L' esercizio di loro attribuzione sarà regolato dallo stesso Sagrestano, il quale si uniformerà allo special regolamento da tenersi affisso in Sagrestia, e che sarà fatto, e variato a seconda delle circostanze da Monsignor Vicario, e dai due primi Guardiani pro-tempore.

ARTICOLO TERZO

Del Procuratore

65. Negli affari contenziosi, come nei volontarj è ne-

cessaria l' assistenza di un Legale probo, onesto, ed abile. Questi dovrà essere per modo di regola Curiale Rotale, idoneo perciò a rappresentare personalmente la nostra Arciconfraternita avanti qualunque Giudice, e Tribunale.

66. Sarà munito di Procura Generale fatta capitolarmente dalla Congregazione Privata per mano di Notaro, onde rendere Legale la sua rappresentanza avanti i Tribunali.

67. Oltre l' annualità stabilita, e da stabilirsi dalla Congregazione Privata, cederanno a suo profitto tutti i patrocinii rifattibili da esigersi però dai Soccombenti, e mai dalla nostra Arciconfraternita, per qualunque caso sarà rimborsato delle sole spese vive, se restasse soccombente la nostra Arciconfraternita, esibendone la nota.

68. Nella rifazione delle spese vive ottenuta dai soccombenti, per la somma anticipata dall' Arciconfraternita, dovranno prelevarsi, e consegnarsi al Ministro Esattore per farne l' opportuno deposito. Nel caso contrario sulle somme pagate dai soccombenti s' intenderanno imputati sempre le spese vive delle quali è in disborso il Procuratore, limitatamente però a quelle dichiarate rifattibili dalla Legge. In ambedue i casi il Procuratore ne rilascierà l' analoga dichiarazione, da consegnarsi al Ministro Computista per regolarità di Scrittura.

69. Non potrà incominciare alcun Giudizio senza esserne facoltizzato dalla Congregazione Privata; trattan-

dosi di affare urgente, gli sarà permesso col consenso del Guardiano Camerlengo associato alla prudenza Legale del Procuratore. Nei giudizj esecutivi sul pagamento di pigioni di frutti di Censo, e di Canoni, basterà la sola commissione del Camerlengo. I giudizj incominciati non potranno sospendersi senza un ragionevole motivo, di cui dovrà darsi discarico nella prima Congregazione Privata.

70. Il Procuratore è in obligo d' intervenire sempre a tutte le Congregazioni Generali, ed in quelle Private alle quali verrà invitato.

71. Dovrà consegnare al Fratello Archivista le Copie di tutte le Scritture, e Sommarj *pro e contra*, e se saranno emanate, consegnerà ancora la copia delle decisioni, e sentenze coll' indicazione del Fascicolo o Fascicoli, ov' è il Processo Civile.

ARTICOLO QUARTO

Del Segretario

72. Per Segretario dovrà essere sempre scelto un pubblico Notaro, ed in questa duplice qualità disimpegnerà le respettive attribuzioni, che lo riguardano.

73. Nella qualifica di Segretario.

I. Interverrà personalmente a tutte le Congregazioni Generali, e Private, non che al possesso dell' Emo Protettore Pro-tempore, ed alla collazione delle Doti.

II. Terrà due Libri distinti, uno destinato a trascrivere fedelmente senza viziature, o lagune tutte le

proposizioni deliberazioni delle Congregazioni Generali, e l' altro per riportarvi quelle delle Congregazioni Private; dell' uno, e dell' altro sarà certificato il numero delle pagine dal primo dei Guardiani: empiti che saranno, li dovrà rimettere al Fratello Archivista.

III. Gli è vietato di manifestare il Segreto delle cose trattate in Congregazione Privata, e di dare copia delle Congregazioni senza il dovuto permesso della Congregazione Privata, ed in caso di urgenza di Monsignor Vicario, ed in sua mancanza di due Guardiani.

IV. Invierà col mezzo del Mandatario intimi di Congregazione, Lettere di nomina, annunzj straordinarj, accettazione di Fratellanza, e cose simili. Non che darà avviso al Computista degli Ordini di pagamento decretati dalla Congregazione Privata, precisando il titolo, la somma, la persona a cui favore il Computista deve stendere e fare sottoscrivere il mandato non che rimetterà in iscritto l' incarico che a ciascuno Officiale, o Ministro avrà data la Congregazione Privata sebbene presente.

V. Tanto nella necessità di doversi assentare per qualche tempo da Roma, o in caso di malattia ne darà parte a Monsignor Vicario, od al primo dei Guardiani, perchè venga provvisoriamente rimpiazzato da un Vice-Segretario per tutto il tempo d' assenza, o di malattia, da eleggersi da Monsignor Vicario in uno dei nostri Fratelli al quale sarà provvisoriamente consegnato il Registro delle Congregazioni, e questi nella qualità di supplente sarà con eguale responsabilità te-

nuto a tutte le sopradette incombenze del Segretario.

74. Nella qualità poi di Notaro dovrà.

I. Primo rogarsi di tutti gli Atti concernenti la sua professione, dei quali sarà incaricato per interesse della nostra Arciconfraternita, inclusivamente agli attestati da rilasciarsi in originale.

II. Consegnare al Ministro Archivista le copie semplici di tutti gl' Istromenti, e Contratti.

75. Saranno comprese le Funzioni sudette nell' annualità assegnata alla duplice riunita qualifica di Segretario, e Notaro, verrà però rimborsatò di tutte le spese vive che dal medesimo saranno fatte nella duplice sua qualifica.

76. Qualora negli atti dei quali si roga, intervenga, o abbia interesse un terzo che per convenzione, e per diritto debba corrispondere la totalità, o la verile della spesa di rogito, in questo caso il Notaro non resta impedito di liberamente ripetere da lui le competenze Notarili.

ARTICOLO QUINTO

Del Computista

77. La necessità di avere una contabilità esatta, richiede doversi tenere un Computista Salariato, che dovrà religiosamente adempire alle seguenti incombenze.

I. Dovrà sempre tenere in paro, ed in corrente la Scrittura nitida senza viziature, e lagune, onde a colpo d' occhió si conosca lo stato dei debitori, la po-

sizione dei diversi Officiali, e Ministri incaricati delle rendite della nosta Arciconfraternita, e lo stato attivo, e passivo di essa.

II. Dovrà formare in libro separato coll' ajuto del Ministro Esattore lo stato di consistenza della nostra Arciconfraternita ragguagliandone l' introito, e l' esito. Vi descriverà i beni stabili, consolidati, censi, e capitali coi loro respettivi pesi distinguendone il titolo di provenienza, la loro data, ed Atti del Notaro, che li ha rogati, ed in quanto ai Beni stabili la respettiva situazione, confinazione, ed ubicazione.

III. Terrà nota dei debitori, e creditori della nostra Arciconfraternita con le somme del loro debito, e credito respettivamente con l' introito, ed esito del nostro depositario, ed esattore; acciò in fine di ciascun Mese agevolmente si abbia il rincontro di cassa per farne relazione tutte le volte, che lo richieda la Congregazione Privata.

IV. In ogni semestre coll' ajuto dell' Esattore formerà lo stato degl' inquilini, e debitori qualunque della nostra Arciconfraternita, indicando specificatamente le scadenze nei pagamenti, e consegnerà il tutto al Guardiano Camerlengo, per tenerne proposito nella prima Congregazione Privata.

V. Stenderà i Cedolini delle Doti annualmente conferite, che consegnerà alle respettive Zitelle con ricevuta in un registro analogo.

VI. Non potrà rilasciare ordini di pagamento sopra il nostro Depositario, senza speciale decreto della Congregazione Privata; al quale effetto vi sarà espresso

il giorno della risoluzione. Gli ordini dovranno esser fatti a matrice col numero d' ordine progressivo, per aver sempre lo stato preciso di ciascuna tratta.

VII. A facilitare il rincontro di Cassa dei Depositi, terrà in filza regolare tutte le Cedole di Deposito rilasciate dal Banco di S. Spirito nostro Depositario.

VIII. Dovrà prestarsi alla sindacazione dei due Sindaci in quel tempo, e tutte le volte che essi crederanno opportuno di procedervi.

IX. Nella Congregazione Privata, che precede immediatamente la Congregazione Generale ordinaria dovrà presentare il bilancio approvato dai Sindaci, per farne poi il rapporto alla Congregazione Generale sud.

X. Dovrà intervenire sempre a tutte le Congregazioni Generali, ed a quelle Private, quando nè sarà invitato dal nostro Segretario.

XI. Gli è proibito per modo di regola di consegnare qualunque foglio originale di Computisteria, o copia autentica senza decreto speciale della Congregazione Privata, ed in questo caso ne farà fare ricevuta in un libretto apposito, ove indicherà la Congregazione, che ne lo ha autorizzato; il tutto sotto la più rigorosa responsabilità.

XII. Meno che la spesa di Carta, e della rilegatura dei libri per uso di Computisteria, tutto è compreso nell' annualità assegnatagli.

XIII. I libri, le carte, le filze, e tutt' altro appartenente alla Computisteria, che contano l'età di un decennio intero, dovranno passarsi all' Archivista.

ARTICOLO SESTO

Dell' Esattore

78. Prima d' incominciare l' esigenza, dovrà dare cauzione con ipoteca speciale in Fondi stabili, e liberi in Roma, per quella capienza che antecedentemente verrà stabilita dalla Congregazione Privata. A questa condizione resta subordinata l' elezione dell' Esattore. Sarà egli munito di Procura fatta capitolarmente dalla Congregazione Privata, per mano di Notaro, onde rendere legale l' esigenza. I doveri dell' Esattore sono i seguenti.

I. Esiggerà tutti gli effetti della nostra Arciconfraternita, di cui nel suo primo ingresso gli sarà passata nota dal Computista. È assolutamente a lui vietato di ritirare le sorti dei Crediti fruttiferi, ricevere estinzioni di Censi, il prezzo dei beni stabili, che si alienassero, meno che non fosse autorizzato nella Congregazione Privata.

II. Noterà in introito ciascuna partita distintamente col nome, cognome di chi pagherà, e della Causa per la quale ha luogo il pagamento.

III. Dovrà essere diligente in esiggere alle respettive scadenze; e nella Congregazione Privata d' ogni mese farà il rapporto della quantità esatta nell' intervallo di tempo surriferito, e presenterà dell' esatto la Cedola di Deposito eseguito al Banco di S. Spirito per poi passarla al Ministro Computista dietro ricevuta per sua giustificazione. Darà egualmente nella

stessa Congregazione la nota dei Debitori scaduti, ed inesatti con allegarvi la causa della non eseguita esigenza, onde prendere quelle risoluzioni, che uno crederà più opportune alla circostanza. Qualora si trattasse di un caso urgente, ne renderà inteso il Guardiano-Camerlengo, che con intelligenza del nostro Procuratore prenderanno le convenienti risoluzioni, con farne il rapporto nella prima Congregazione Privata.

IV. Andandosi a sfittare qualche casa, non sarà in arbitrio dell' Esattore il fare nuova locazione, ma ne farà relazione alla Congregazione Privata, da cui dipenderà il determinare i patti principali. Trattandosi di affare urgente, che non ammetta dilazione potrà fare la locazione col permesso del Guardiano-Camerlengo, premessa però la sicurtà solidale da prestarsi dall'Inquilino.

V. Ogni tre mesi darà al Computista il libro dell' esigenza per il ragguaglio della Scrittura, con l' annotazione degli sfitti delle Case, e del tempo che sono sfittate per la regolarità della Scrittura medesima.

VI. Non avrà facoltà di diminuire le pigioni ad alcun Inquilino senza espressa licenza della Congregazione Privata.

VII. Occorrendo nelle Case alcun risarcimento, ne darà notizia ai due secondi Guardiani, i quali colla direzione del nostro Architetto vi provvederanno, previo però il permesso della Congregazione Privata, quando si conosca che la spesa possa eccedere la somma di Scudi Dieci.

VIII. Dovrà come gli altri Ministri, oltre alle Con-

gregazioni ordinarie, intervenire anche alle straordinarie, alle quali sarà espressamente invitato.

ARTICOLO SETTIMO

Dell' Architetto

79. Non potrà essere Architetto della nostra Arciconfraternita, nè potrà essere proposto, chi non presenta tutti i requisiti in forma autentica, comprovanti il corso completo di tutti gli studj di sua professione, unitamente alla matricola, che lo ascriva tra i pubblici Architetti.

80. Oltre l' Onorario annuo, che gli verrà espressamente stabilito nell' atto di sua elezione, cederanno a suo profitto le tare dei Conti, e le operazioni, che riguardano il vantaggio dei Terzi, con i quali la nostra Arciconfraternita debba venire a qualche contratto, che richieda l' opera sua, da esigersi però unicamente dagli Artisti, e dai Terzi, e mai dall' Arciconfraternita per qualunque causa, o pretesto.

81. Nell' annuo Onorario per modo di regola si comprendono tutte le relazioni, disegni, piante, spaccati, scandagli, assistenze, e tutt' altro di ordinario, e straordinario concernente la sua professione, di che sarà incaricato.

82. Dovrà prestarsi ad ogni chiamata dei secondi due Guardiani, Fabbricieri, o dell' Esattore da essi incaricato, anche all' effetto di sorvegliare, e diriggere tutti i singoli lavori per restauri, acconcimi, ed altro,

e coll' assiduità dell' assistenza procurare, che gli Artisti facciano il loro dovere, e mettano in opera materiali di buona qualità.

83. Dovrà tarare i conti degli Artisti, e consegnarli ai Guardiani Fabbricieri, come si prescrive nel §. 26. Art. 2. N. 6.

84. L' atto di sua elezione sebbene non contenesse espressamente gli suddetti oneri e prescrizioni, s' intenderà sempre subordinato alle medesime, come se riportate vi fossero di parola in parola, e basterà soltanto nella Patente il riportarsi a quest' Articolo, oltre quello che all' opportunità crederà doversi aggiungere la Congregazione Privata.

CAPITOLO VII.

DEGLI INSERVIENTI

85. Tre saranno per ora gl' Inservienti; uno addetto alla nostra Chiesa col nome di Chierico, gli altri due addetti all' Arciconfraternita col nome di Mandatarj amovibili *ad nutum.*

ARTICOLO PRIMO

Del Chierico

86. Quei che a forma del §. 44. Num. 2. 3. e 4. non possono essere accettati per Fratelli, non potrà essere scelto come Chierico al servizio della nostra Chiesa, e per questi medesimi motivi in esso sopraggiunti dopo la scelta dovrà immediatamente essere espulso, anche a libera volontà dei due primi Guardiani, come a loro libera volontà si rimette la correzione, od espulsione quando sia recidivo nella trasgressione al proprio dovere.

87. Rapporto alle incombenze del Chierico, oltre le ordinarie, saranno fissate e regolate dal Sagrestano dal quale direttamente dipende.

ARTICOLO SECONDO

Degli Mandatarj

88. Agli medesimi motivi accennati nel precedente §. 86. rapporto al Chierico, è subordinata l'elezione e l'espulsione dei due Mandatarj. Eglino dopo essere stati ammoniti dai due primi Guardiani, e siano recidivi nella trasgressione dei loro doveri potranno essere espulsi con deliberazione della Congregazione Privata.

89. I Mandatarj sono obbligati.

I. Intimare le Congregazioni Generali, e Private, non che le associazioni dei Cadaveri, e qualunque altra funzione in cui debbano intervenire i Fratelli.

II. Prestarsi a qualunque altra incombenza datagli da Monsignor Vicario, e dagli Officiali sì di primo, che di second' ordine nelle respettive loro attribuzioni.

III. Intervenire a tutte le pubbliche funzioni, e specialmente alle Congregazioni Generali, e Private, alle quali saranno chiamati. Saranno inoltre obbligati di portarsi almeno una volta in ogni settimana dal nostro Segretario, e Computista per eseguire quelle incombenze, che da ciascuno di essi gli saranno ordinate.

IV. Oltre il consueto mensile assegnamento, non potranno pretendere compensi straordinarj qualunque sia il numero, e qualità di loro incombenze. Gli saranno soltanto permessi ricevere e lucrare quegl' incerti dovutigli per consuetudine come Mandatarj della nostra Arciconfraternita.

CAPITOLO VIII.

REGOLE GENERALI

90. Li sei Guardiani eletti dalla Congregazione Generale, e gli due Sindaci ex Guardiani della Banca precedente presieduti da Monsig. Vicario, ed in sua mancanza dal Guardiano più anziano, s' intenderanno sempre eletti con la plenipotenza di procedere all' elezione dei nuovi Officiali di second' ordine, ma ancora alla conferma, o riforma. Al quale effetto ogni tre anni, dentro tre giorni dopo la Congregazione Generale, che ha eletto i nuovi Guardiani, tanto essi, che gli due Sindaci, e gli altri Guardiani saranno nell' assoluto dovere di coscienza di convocarsi in Congregazione Privata allo scopo sudetto, in numero almeno non minore di sette per eleggere tanto il Pro-Governatore dell' Oratorio, quanto i nuovi Officiali di second' ordine.

91. L' elezione dei sudetti in quanto al modo di proporli, dipenderà dal prudente temperamento che i Congregati crederanno più confaciente ad ottenere lo scopo nella scelta, che è quello appunto di avere Officiali abili, morigerati, e zelanti. Adottato il modo, la maggioranza dei voti per bussolo segreto deciderà della loro definitiva elezione.

92. Col mezzo dell'elezione dei nuovi Officiali di second'

Ordine, ottenuto il completamento della Congregazione Privata a forma del §. 54. Questa dovrà riunirsi dentro tre giorni dopo la Congregazione Speciale, di cui il precedente § . 89; e s' intenderà rivestita tanto dei pieni poteri conferitile dal §. 59, quanto di vigilare sull' adempimento delle attribuzioni di ciascun Ministro, ed in caso di recidiva violazione decretarne perfino l' espulsione. In ogni caso la maggioranza dei voti segreti per bussolo dovrà costituire la legittimità della deliberazioue. Sulla qualità dei Ministri da scegliersi in rimpiazzo sia per dimissione, o rinunzia, sia per morte, è rimessa pienamente alla prudenza della Congregazione Privata.

93. Alla sospensione provvisoria, ed al provvisorio rimpiazzo degli Officiali sì di primo, che di second' Ordine competente all' Emo. Protettore a forma del §. 11. N. 4. si procederà per informazione segreta di quei tra gli Officiali, che nella sua somma prudenza crederà consultare l' Eminenza sua. In quanto poi alla surrogazione provvisoria, o per rinuncia, o per morte si farà col solo voto consultivo di Monsignor Vicario.

94. La dovuta degli Officiali, tanto di primo, che di second' Ordine è circoscritta ad un solo triennio così che al termine del terzo anno onninamente procedersi alla generale nuova elezione col metodo stabilito nel presente Statuto. È vietato per modo di regola, che l' elezione in quello officio si faccia cadere in quel Fratello, che lo occupava precedentemente. Non è proibito che per ristrettezza di persone capaci possa

nominarsi, ed eleggersi ad Officiali di second' Ordine quegli, che era di primo e viceversa.

95. La mancanza d' un Officiale qualunque, che senza legittimo impedimento per tre volte consecutive non interviene alla Congregazione di cui fa parte; tra le quali quella che viene riconvocata per mancanza di numero, potrà ritenersi per giusto motivo di dimissione.

96. Tanto gli Officiali di second' ordine, quanto il Ministero, nel sedere alle adunanze, o alle pubbliche funzioni non potranno alterare il rango di precedenza che gli viene assegnato nell' ordine tracciato dal Cap. II. e III., e dal Cap. VI.

97. Quando per la legittimità dei Mandati di pagamento, delle lettere patenti, e tutt' altro deliberato dalla Congregazione Privata si richiede la sottoscrizione dei Guardiani, non è di assoluta necessità la concorrenza di tutti, ma è sufficiente la firma di tre, premessa sempre la specifica menzione della Congregazione che ha deliberato.

98. Quando la Celeste provvidenza somministrerà i mezzi all' Arciconfraternita di riattivare l' antico Ospitale annesso alla Chiesa in esecuzione dei Benemeriti, e Piissimi Fondatori, allora ne sarà fatto l'analogo speciale regolamento.

99. Nell' evenienza di qualche futura largizione in favore dell' Arciconfraternita frà i vivi, che per atto di ultima volontà, si prenderanno quei temperamenti, che saranno creduti più confacienti al caso prattico.

100. Nelle Congregazioni, in cui per la parità dei voti

non è nata la risoluzione, si ricorrerà al bussolo, e se si rinnoverà l' eguaglianza, l' affare verrà rimesso alla Congregazione seguente.

101. Se mai insorgesse difficoltà sull' interpetrazione di qualche Paragrafo, o parte di esso presente Statuto, o accadesse qualche caso in esso non contemplato spetterà all' Emo, e Rmo Protettore di provvedervi dopo intesa la Congregazione Privata.

PARTE SECONDA

REGOLAMENTI ASCETICI

102. La nostra Arciconfraternita è stata istituita principalmente per esercitare lo spirito dei Confratelli nei precetti, e nei consigli della nostra Religione SSma, e richiamarli per quanto è possibile al pascolo salutare della preghiera SIA in segno di profondissimo ossequio dovuto da noi miseri mortali alla Maestà, e Grandezza di Dio; SIA per impetrarne dal Datore d' ogni bene colla valevole mediazione di Maria SSma, e dei Santi suoi tutte le grazie spirituali, e temporali, di che abbisognamo per il bene dell' anima nostra, SIA in rendimento di grazie, che il supremo Benefattore tutto giorno indegnamente ci comparte. Tali esercizj di Pietà si considerano in genere, ed in ispecie.

CAPITOLO I.

ESERCIZJ DI PIETA' IN GENERE, CHE DOVRANNO ESEGUIRSI DA TUTTI GLI AGGREGATI

103. Siccome il maggiore dei mali che attira sopra di

Noi lo sdegno di Dio, è lo scandalo *Veh! Mundo a Scandalis*! perciò mai abbastanza è raccomandato a ciascun Fratello con santa gara l' osservanza dei precetti Divini, ed Ecclesiastici precedendo gli altri Cristiani nel buon esempio; specialmente nel non frequentare quei luoghi nei quali la corruzione dei costumi, e lo scandalo prendono il loro maggiore alimento. Che se un Fratello senta bestemmiare, e nominare in vano il nome SSmo di Dio; e vomitare ingiurie contro Maria SSma, ed i Santi, subito contraponga, almeno coll' animo, un Atto di Benedizione, e di ossequio, pregando Iddio per lo sventurato oltraggiatore.

104. Si ripete, e si raccomanda a ciascuno la massima del glorioso S. Giovanni Apostolo dell' Amore, predicata fino all' estrema sua vecchiezza - *Filioli mei diligite alterutrum.* - della quale il Divino Maestro diede solenne precetto « *Mandatum do vobis ut diligatis invicem sicut dilexi vos.* « Perciò tutti gli Ascritti, oltre la sincera carità verso tutti i nostri simili, dovranno amarsi fra loro con fraterna dilezione; rendersi facili quelle scambievoli fatiche che dovranno tollerare, affine di procurare qualche bene spirituale, o temporale ai loro colleghi.

105. La carità verso i Poveri è uno dei mezzi più accetti per soddisfare la Divina Giustizia; onde se avviene che qualche nostro Fratello si trovasse in grave bisogno di malattia, si prega a procurargli qualche sollievo col mezzo degli Officiali Infermieri destinati a questa santa Opera.

106. Siccome l' esibizione dell' opera dimostra ad evidenza

quale sia l' effetto con cui amiamo il nostro prossimo, sarà di non poca edificazione, che oltre gli Officiali Infermieri, anche gli altri della nostra Arciconfraternita, si portino frequentemente a visitare i Fratelli infermi per consolarli, e sovvenirli (potendo) nelle loro angustie con quei mezzi, che loro saranno ispirati dal supremo autore della Carità.

107. Si esortano tutti i Fratelli di cibarsi del Pane celeste nelle Feste principali di nostra Santa Religione, e specialmente in quelle di Maria SSma., tra le altre la Natività solita a celebrarsi nella nostra Chiesa, qual Protettrice dell' Arciconfraternita, ove assisteranno col sacco alle sante Funzioni, onde acquistare le S. Indulgenze, siccome prescriveva il passato Statuto al Capitolo 31.

Nel celebrarsi ogni Anno dentro l' ottava dei Morti l' esequie per le anime dei Fratelli, e Benefattori defonti, deve ciascuno intervenirvi ed assistervi in sacco per ricevere scambievoli suffragii, quando sarà passato all' altra vita.

108. A forma del Cap. 32. dello Statuto riformato, passando all' altra vita un Fratello, tutti gli altri sono obbligati a recitargli cinque *Pater*, *Ave*, e *Requiem*, pregando Iddio, che per sua infinita misericordia gli conceda la gloria del Santo Paradiso.

109. Sono pregati tutti i Fratelli a frequentare le visite nelle Chiese, dove sta esposto Gesù Sagramentato, specialmente in forma di Quarantore, per ringraziarlo dell' eccelso beneficio lasciato ai fedeli nell' istituzione del SS. Sagramento.

CAPITOLO II.

ESERCIZII DI PIETA' NELL' ORATORIO

110. La nostra Arciconfraternita oltre la Chiesa pubblica ha ancora un Oratorio privato, ove i Fratelli si uniscono in diversi giorni dell' Anno per salmeggiare. Questo antichissimo esercizio non può essere mai abbastanza commendato, e raccomandato a tutti i nostri Fratelli, come quello che dispone lo spirito a ricevere le grazie da Dio, e rinvigorisce per resistere all' assalto delle passioni, ed alle tentazioni del nemico infernale.

111. Monsignor Vicario pro-tempore, e gli sei Guardiani eletti dalla Congregazione Generale, il Pro-Governatore, e li due Maestri de' Novizj eletti dalla Congregazione Privata formano la Congregazione Speciale che riunita in numero non minore di sei, eleggeranno in ogni anno a maggioranza di Voti, gli altri Officiali del nostro Oratorio con il metodo fino ad ora osservato.

112. Monsignor Vicario e il Governatore di pieno diritto, in sua mancanza il Primo dei Guardiani intervenienti per ordine di anzianità come al §. 23., in mancanza di questi, ne farà le veci il Pro-Governatore. Si raccomanda ai Guardiani per quanto possono di non mancare affinchè gli altri Fratelli siano stimolati dall' esempio loro ad intervenire.

113. I Maestri de' Novizj siano sempre diligenti, ed i primi a venire all' Oratorio. Uno di Essi a vicenda sarà sempre il Maestro di ceremonia in reggere, e governare i Fratelli nel dire l' Uffizio, in destinare i Cantori, distribuire le Lezioni, e disporre tutt' altro che riguarda il ceremoniale finora lodevolmente pratticato nel nostro Oratorio.

114. La lista degli Officiali dell' Oratorio starà sempre affissa in luogo visibile. Conservando in quanto ai Guardiani, e Pro-Governatori quel rango di anzianità stabilito nell' Ordinatoria del presente Statuto al Cap. 2. Art. 1. e 2. in quanto agli altri si conserverà il metodo finora praticato, come dovrà altresì stare sempre affissa la tabella di tutte le Indulgenze, tanto parziali, che plenarie accordate alla Nostra Arciconfraternita dalla clemenza dei Sommi Pontefici, precisando il giorno, ed i requisiti necessarj voluti dal Pontefice concedente per degnamente lucrarle. I Maestri de' Novizj nell' Oratorio precedente annunzieranno l' Indulgenza da lucrarsi facendo speciale invito ai Fratelli.

115. Dovrà riunirsi l' Oratorio in tutte le Domeniche, e l' altre Feste di precetto all' ora solita per recitare l' Uffizio di Maria SSma, secondo il rituale stabilito dal Pontefice S. Pio V.

116. In tutta la Quaresima fino a tutto il Martedì Santo si reciteranno nell' Oratorio li Sette Salmi Penitenziali, e nei giorni di Mercoldì, Giovedì, e Venerdì Santo l' Uffizio della Passione così detto delle tenebre.

117. In ogni Domenica ultima del Mese, se non corre Festa doppia si dirà l'Uffizio dei Morti in suffragio dei Fratelli, e Sorelle defonti, cioè il primo Notturno con le tre Lezioni, le Laudi, e le Orazioni annesse. Nelle altre Domeniche poi, e Feste dopo l'Uffizio della Madonna, si aggiungerà il Salmo *De profundis etc.* coll'Orazione *Fidelium etc.* in suffragio di tutti i Fedeli defonti, non che le altre Commemorazioni solite, conformi alle rubriche.

118. In tutto il rimanente, che non si oppone alle sudette disposizioni, si osserverà quanto viene stabilito dallo Statuto riformato, ove parla *degli ordini che si devono tenere in Oratorio per il buon andamento.*

119. Se per il regolamento dell'Oratorio si credesse necessaria qualche modificazione, o riforma, dipenderà da Monsignor Vicario, dai sei Guardiani, Pro-Governatore, e Maestri de' Novizj riuniti in Congregazione a forma del §. 111., e le loro risoluzioni avranno forza di regolamento al pari, che se fossero espresse nel presente Statuto.

CAPITOLO III.

PRECI DA RECITARSI PRIMA, E DOPO TERMINATE LE CONGREGAZIONI

120. Dovendo ogni operazione incominciare da Dio, ed impetrare i lumi necessarj a rettamente risolvere si è detto, che in ciascuna Congregazione, o Generale, o Privata deve premettersi la solita preghiera. Affine pertanto, che non sia in arbitrio alterarne la formola, e che tutti i Fratelli da congregarsi ne abbiano cognizione, si è creduto notarle in Capitolo separato desunto dal formolario del nostro antico Statuto.

121. Le preci da premettersi da ciascuna Congregazione sono

« Kyrie Eleison - Christe Eleison.
« Pater Noster etc.
« ℣. Et ne nos inducas in tentationem.
« ℟. Sed libera nos a malo.
« ℣. Veni Sancte Spiritus reple tuorum corda Fidelium.
« ℟. Et tui amoris in eis ignem accende.
« ℣. Emitte spiritum tuum, et creabuntur.
« ℟. Et renovabis faciem terrae.
« ℣. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
« ℟. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
« ℣. Memor esto Congregationis tuae.
« ℟. Quam possedisti ab initio.

OREMUS

« Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustra-
« tione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sa-
« pere, et de ejus semper consolatione gaudere. Actio-
« nes nostras quaesumus Domine aspirando preveni,
« et adjuvando prosequere, ut cuncta nostra oratio,
« et operatio a te semper incipiat, et per caepta fi-
« niatur.

« Deus qui de Beatae Mariae Virginis Utero Ver-
« bum tuum Angelo nuntiante carnem suscipere vo-
« luisti praesta supplicibus tuis, ut qui vere eam Ge-
« netricem Dei credimus, ejus apud te intercessioni-
« bus adiuvemur. Per Christum Dominum nostrum -
Amen.

122. Non appena terminata la Congregazione si diranno le preci seguenti.

℣. Tu autem Domine miserere Nobis.

℟. Deo gratias.

OREMUS

« Deus cui proprium est misereri semper et par-
« cere, suscipe deprecationem nostram, ut si quid
« in hac Congregatione erroris contraximus miseratio
« tuae pietatis clementer absolvat.

« Agimus tibi gratias Omnipotens Deus pro univer-
« sis beneficiis tuis, qui vivis, et regnas in saecula
« saeculorum Amen.

« ℣. Oremus pro benefactoribus nostris.

« ℟. Retribuere dignare Domine omnibus bona fa-
« cientibus propter nomen Sanctum tuum in vitam
« aeternam. Amen.

« ℣. Oremus pro Fidelibus defunctis.

« ℟. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux
« perpetua luceat eis.

« ℣. Requiescant in pace.

« ℟. Amen.

« ℣. Exaudiat nos omnipotens, et misericors Do-
« minus.

« ℟. Et custodiat nos semper Amen.

« ℣. Fidelium animae per misericordiam Dei Re-
« quiescant in pace.

« ℟. Amen.

CAPITOLO IV.

DELL' AGGREGAZIONE D' ALTRE COMPAGNIE ALLA NOSTRA ARCICONFRATERNITA

123. Avendo la Santa Memoria del Pontefice Sisto V. con suo breve del 20. Marzo 1558. eretto la nostra Congregazione in Arciconfraternita con facoltà di potere aggregare altre Compagnie forastiere di qualsivoglia luogo, e titolo, perciò ferma restando l' aggregazione delle Compagnie fino al presente, qualunque ne sia stato il metodo, si è creduto supplire al difetto del passato Statuto, che ne aveva preterita la forma, e stabilire per tutte le Aggregazioni future una regola normale.

124. Se qualche Confraternita desidera di essere aggregata presenterà l' Istanza corredata dai seguenti requisiti.

I. La canonica erezione della Confraternita aggreganda.

II. Che la stessa non sia aggregata ad altra Arciconfraternita di Roma.

III. Che nel luogo stesso ove risiede la Confraternita aggreganda, non ve ne sia altra già aggregata alla nostra.

IV. Che la domanda di Aggregazione proceda da Atto Legale della Compagnia da aggregarsi. Quali requisiti saranno giustificati con Certificato autentico dell' Ordinario, il quale unirà il consenso espresso per la richiesta.

125. L' Istanza con li sudetti requisiti sarà riferita in Congregazione Privata, che dopo averla accolta a maggioranza di Voti, ne sarà spedita la patente da sottoscriversi dall' Emo Protettore, dai Guardiani, e dal Segretario, che la munirà del solito sigillo dell' Arciconfraternita. L' istanza con i relativi Documenti, e copia simile della Patente si consegnerà in Archivio, e la Confraternita aggregata sarà descritta nella corrispondente Tabella, e da questo momento parteciperà di tutti i privilegi, di tutte l' Indulgenze, e di tutto il bene della nostra Arciconfraternita.

126. Per la patente d' Aggregazione non si potrà esiggere più d' uno Scudo d' Oro tutto compreso, a forma degl' Ordini del Pontefice Clemente VIII., e del Decreto della S. Congregazione delle Indulgenze del 6. Marzo 1608.

CAPITOLO V.

DEL MODO DI REVOCARE, O RIFORMARE IL PRESENTE STATUTO

127. Il Capitolo XVI. del passato Statuto nella futura preveggenza di dover derogare alle disposizioni del medesimo, avea stabilito un regolamento in questo genere al quanto diffettoso, e per cui si è risoluto rettificarlo nel modo seguente.

128. Esigendo il bisogno, che qualche disposizione del presente statuto col tratto del tempo debbasi revocare, o riformare, Monsignor Vicario, ed i Guardiani dovranno convocare per tre volte la Congregazione Privata, esprimendo nel bollettino d' invito - *per derogare allo Statuto* - se tratterassi di derogarvi - *e per riformare od aggiungere* - se si tratterà di aggiungere, o riformare.

129. Se riunita la Congregazione Privata nel modo espresso nel §. 56. la proposta sarà ammessa con due terzi di Voti Segreti per bussolo in tutte tre le Congregazioni, si dovrà intimare la Congregazione Generale esprimendo nel bollettino quello si è detto per la Congregazione Privata al precedente §. 128. supplicando l' Emo Protettore ad intervenirvi.

130. Convocata la Congregazione Generale nel modo espresso nel §. 50. il Segretario farà il succinto rapporto delle tre Congregazioni Private, convocate a

questo scopo con il soggetto che vi si è trattato, ed i motivi delle tre conformi deliberazioni. Quindi si proporrà al Voto Segreto per bussolo alla Congregazione Generale, e si avrà per ammessa la proposizione, se vi saranno almeno due terzi dei Voti; altrimenti la domanda s' intenderà rigettata, ed in questo secondo caso la domanda non potrà rinnovarsi, che dopo un' anno, e dopo essere stata esaminata nuovamente dalle tre Congregazioni Private, come si è detto di sopra.

131. Se sarà ammessa la domanda non potrà avere il suo effetto, se la risoluzione non sarà confermata dall' Emo Protettore e dietro l' esibita degli Atti tanto delle tre Congregazioni Private quanto della Congregazione Generale.

132. Dopo ciò il nostro Segretario noterà in margine del presente Statuto al Capitolo revocato, o riformato il giorno, e l' Anno in cui vi si procedette coll' inserzione letterale delle parte revocatoria, o riformatoria, o addizionale.

CAPITOLO VI.

DESCRIZIONE DELL' ABITO DEI FRATELLI DELLA NOSTRA ARCICONFRATENITA

133. Ogni Fratello farà uso dell' Abito di tela di color turchino non trasparente chiuso in forma di Camice con maniche lunghe, e larghe, sopra di cui dalla parte sinistra vi sarà l'immagine di S. Maria dell'Orto in carta miniata attaccata con piccola trina d' oro in giro; come di simile colore turchino sarà il Cordone di capicciola per cingere il Sacco con semplice fiocco scendente ai piedi.

134. Non sarà permesso a qualunque Officiale di primo, e second' Ordine usare un' Abito distinto da quello degli altri Fratelli, o altro qualunque segno di distinzione.

135. Quando i Fratelli anderanno a capo scoperto di cappuccio dovranno portare il consueto collare di tela, o di mussolo battistato soltanto; escluso qualunque ricamo. Resteranno esclusi i Fratelli, che usano il collare ecclesiastico.

136. Nessuno potrà indossare il Sacco, se non avrà scarpe con Fibbie, e sia decentemente vestito.

CAPITOLO VII.

DELLE SORELLE

137. L' antico Statuto della nostra Arciconfraternita al Cap. XXXII. faceva menzione delle Sorelle senza punto determinare il modo di aggregarle nei doveri che gli incombono. Volendo perciò supplire a questa preterizione si stabilisce quanto siegue.

138. Per essere ammesse si richiede 1. L' età non minore di quattordici Anni. 2. La buona condotta morale certificata dal proprio Parroco.

139. L' aggregazione sarà domandata col mezzo di una petizione accompagnata dai sudetti requisiti diretta a Monsignor Vicario, ed ai Guardiani, la quale sarà rimessa ai Maestri dei Novizj perchè prendano segreta informazione della postulante, e riferiscano.

140. Se la Congregazione privata sulla relazione favorevole ammetterà la postulante, e sarà ascritta nel Ruolo delle Sorelle, sarà steso l' Atto di aggregazione, di cui una copia sarà consegnata all' Archivista per conservarla tra le Aggregazioni a forma del §. 36. N. 2. ed altra copia si consegnerà alla Sorella aggregata.

141. Le sorelle non hanno, nè possono avere, voce attiva, e passiva in tutto ciò che riguarda l'andamento della nostra Arciconfraternita, partecipano bensì di tutte le indulgenze accordateci dai Sommi Pontefici in forza dei privilegi già concessi alla nostra Arcicon-

fraternita, non che di tutto il bene spirituale che si fa nella nostra Chiesa, ed Oratorio.

142. É dovere di ciascuna sorella il distinguersi con una condotta virtuosa, ed esemplare: la frequenza dei SSmi Sagramenti, e delle Funzioni che si fanno nella nostra Chiesa specialmente poi nel giorno Sacro alla Natività di Maria SSma Festa titolare della nostra Chiesa, e quanto viene inculcato nei §§. 104, 105, e 106.

143. Se in alcuna Sorella, che Iddio non permetta, si verificassero alcuna delle eccezioni notate nel §. 44. N. 2, 3, 4, si fara luogo alla sua remozione.

144. La remozione dovrà essere preceduta dal rapporto almeno di un Officiale di nostra Arciconfraternita con specificare il motivo della remozione, e la Congregazione Privata risolverà quello crederà di sua prudenza, e coscienza domandandone però l' approvazione dell' Emo Protettore.

145. Risolvendosi la cancellazione del Ruolo di Sorella, il nostro Segretario nè rimetterà la deliberazione all' Archivista perchè ne faccia annotazione in margine all' Aggregazione della Sorella cancellata.

146. Avvenendo la morte di ciascuna sorella, i Parenti, o gli Eredi di essa rimetteranno al Pro-Governatore del nostro Oratorio l' atto di sua Aggregazione, non tanto all' effetto che possa partecipare dei suffragii, e delle preghiere dei Fratelli e Sorelle, quanto perchè sia rimesso l'Atto di Aggregazione all' Archivista, onde ne faccia annotazione in margine, della Sorella defonta.

—

Sacra Congregatio Emorum, et Rmorum S. R. E. Cardinalium Negotiis, et Consultationibus Episcoporum, et Regularium praeposita suprascripta Statuta approbavit, et confirmavit, atque ab omnibus, ad quos spectat, servari mandavit. « *Romae die* 15. *Julii* 1842. «

Firmati

P. CARD. OSTINIUS Prefectus

F. Archiepiscopus Tarsensis S. C. Secretarius

NIENTE OSTA
Per Monsig. Delegato Apostolico
FLAVIO RAVIZZA DEPUTATO

IMPRIMATUR
F. JOSEPH. VINCENTIUS RICCOMINI
O. P. ac Revmi P. Mag. Sac. Pal. Ap. Vic.

IMPRIMATUR
DOMINICUS VEGLIA
Vicarius Generalis

INDICE

PROEMIO . . . . . *pag.* 1

PARTE PRIMA

DELLA GERARCHIA DELL' ARCICONFRATERNITA

CAPITOLO I.

Del Dignitario 6

Art. I. *Dell' Emo e Revmo Protettore* . . . . *id.*
II. *Di Monsignor Vicario* 9

CAPITOLO II.

Degli Officiali di primo ordine . . . 13

Art. I. *Dei Guardiani* . . . . . *id.*
II. *Del Pro-Governatore* 20

CAPITOLO III.

Degli Ufficiali di second' ordine . . . 22

Art. I. *Dei Sindaci* . . . . . *id.*
II. *Degli Infermi* 24
III. *Dei Pacieri* 25
IV. *Dei Provveditori di Chiesa e dei morti* . 26
V. *Dei Maesti dei Novizii* 29
VI. *Dei Deputati alla collazione delle Doti* . 30
VII. *Dell' Archivista* 33

CAPITOLO IV.

Dei Fratelli 35

CAPITOLO V.

Delle Congregazioni 39

Art. I. *Della Congregazione Generale* . . . . . *id.*
II. *Della Congregazione Privata* 42

CAPITOLO VI.

Dei Ministri 45

Art. I. *Del Sagrestano* . . . . . *id.*
II. *Dei Cappellani* 48
III. *Del Procuratore* . . . . . *id.*
IV. *Del Segretario* 50
V. *Del Computista* 52
VI. *Dell' Esattore* 55
VII. *Dell' Architetto* 57

CAPITOLO VII.

Degli Inservienti 59

Art. I. *Del Chierico* . . . . . *id.*
II. *Degli Mandatarj* 60

CAPITOLO VIII.

Regole generali 61

PARTE SECONDA

REGOLAMENTI ASCETICI

CAPITOLO I.

Esercizj di pietà in genere che dovranno eseguirsi da tutti gli Aggregati 65

CAPITOLO II.

Esercizj di pietà nell' Oratorio . . . 68

CAPITOLO III.

Preci da recitarsi prima e dopo terminate le Congregazioni 71

CAPITOLO IV.

Dell' Aggregazione d' altre Compagnie a quest' Arciconfraternita 74

CAPITOLO V.

Del modo di revocare o riformare il presente Statuto 76

CAPITOLO VI.

Descrizione dell' Abito dei Fratelli dell' Arciconfraternita 78

CAPITOLO VII.

Delle Sorelle 79

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

Harvard College
Library

FROM THE BEQUEST OF
JOHN HARVEY TREAT
OF LAWRENCE, MASS.
CLASS OF 1862

Ital 68.40.140
Statuti.
Widener Library 006782485
3 2044 082 200 692